Gazzetta Ufficiale
DEL REGNO D'ITALIA

Anno 1911 — **ROMA — Martedì, 4 luglio** — **Numero 155**

DIREZIONE
Corso Vittorio Emanuele, 209 — Tel. 11-31

Si pubblica in Roma tutti i giorni non festivi

AMMINISTRAZIONE
Corso Vittorio Emanuele, 209 — Tel. 75-91

Abbonamenti

In Roma, presso l'Amministrazione: anno L. **32**: semestre L. **17**: trimestre L. **9**
» a domicilio e nel Regno: » » **36**: » » **19**: » » **10**
Per gli Stati dell'Unione postale: » » **80**: » » **41**: » » **22**
Per gli altri Stati si aggiungono le tasse postali.
Gli abbonamenti si prendono presso l'Amministrazione e gli Uffici postali; decorrono dal 1° d'ogni mese.

Inserzioni

Atti giudiziari . . . . L. **0.25** } per ogni linea o spazio di linea.
Altri annunzi . . . . » **0.30** }
Dirigere le richieste per le inserzioni esclusivamente alla *Amministrazione della Gazzetta.*
Per le modalità delle richieste d'inserzioni vedansi le avvertenze **in testa al foglio** degli annunzi.

Un** numero separato in Roma cent. **10** — nel Regno cent. **15** — arretrato in Roma cent. **20** — nel Regno cent. **30** — all' Estero cent. **35
Se il giornale si compone d'oltre 16 pagine, il prezzo aumenta proporzionatamente.

SOMMARIO

Parte ufficiale.

Parte non ufficiale.

PARTE UFFICIALE

LEGGI E DECRETI

Il numero **591** *della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene la seguente legge:*

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue.

Art. 1.

In aggiunta alle somme autorizzate dall'art. 2 della legge 5 luglio 1908, n. 361, dall'art. 2 della legge 30 giugno 1909, n. 404, e dall'articolo unico della legge 26 dicembre 1909, n. 780, è approvata la maggiore assegnazione straordinaria di L. 50 milioni da inscriversi nello stato di previsione della spesa del Ministero della guerra: per L. 15 milioni in ciascuno dei due esercizi finanziari 1912-913 e 1913-914, e per L. 20 milioni nell'esercizio 1914-915, al capitolo relativo alla « Fabbricazione di materiali d'artiglierie campali, studi, provviste e trasporti relativi (spesa ripartita) » per provvedere alla sostituzione delle batterie campali da 75-A, ad affusto rigido.

Art. 2.

Alla spesa straordinaria di cui all'articolo precedente sono estese le disposizioni degli articoli 3 e 4 della legge 30 giugno 1909, n. 404.

Art. 3.

I fondi accordati con la presente legge dovranno dall'Amministrazione militare essere impiegati esclusivamente per la sostituzione delle batterie di cui all'ar-

ticolo 1; e pertanto essi verranno inscritti in bilancio in un articolo separato.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato

Data a Roma, addì 22 giugno 1911.

VITTORIO EMANUELE.

SPINGARDI.

Visto, *Il guardasigilli:* FINOCCHIARO-APRILE.

Il numero **617** *della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene la seguente legge:*

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

Gli ufficiali del R. esercito in servizio attivo permanente, in disponibilità o in aspettativa, non possono contrarre matrimonio senza avere prima ottenuto il Regio assentimento, ed aver raggiunta l'età di 25 anni.

Art. 2.

L'ufficiale che contrae matrimonio senza aver avuto il Regio assentimento è dispensato dal servizio attivo permanente.

La dispensa ha luogo in seguito a dichiarazione del tribunale supremo di guerra e marina, la quale affermi che il matrimonio fu contratto in contravvenzione della presente legge.

Art. 3.

Nel caso d'imminente pericolo di vita, se l'ufficiale ha prole naturale vivente che intende legittimare, può contrarre matrimonio senza avere ottenuto il Regio assentimento, salvo i casi di impedimento contemplati dal Codice civile.

Ove il coniuge giudicato in *extremis* sopravviva, l'ufficiale che non ottenga entro sei mesi dalla celebrazione del matrimonio il Regio assentimento, incorrerà nella dispensa dal servizio attivo a norma dell'art. 2.

Art. 4.

La legge 24 dicembre 1896, n. 554, relativa al matrimonio degli ufficiali del R. esercito, modificata con legge 23 giugno 1907, n. 365, è abrogata.

Sopra ricorso degli ufficiali interessati i vincoli delle rendite già costituite a norma della legge predetta e delle precedenti, sono dichiarati privi di effetto dal tribunale supremo di guerra e marina.

Art. 5.

Un decreto Reale determinerà le norme da seguirsi per la esecuzione della presente legge.

Disposizione transitoria.

Art. 6.

La condizione del limite d'età di cui all'art. 1 non è applicabile agli ufficiali, i quali alla data della presente legge abbiano già chiesto il Regio assentimento per contrarre matrimonio.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 25 giugno 1911.

VITTORIO EMANUELE.

SPINGARDI.

Visto, *Il guardasigilli:* FINOCCHIARO-APRILE.

Il numero **618** *della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene la seguente legge:*

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

Il ruolo organico del personale della categoria di ordine presso l'Amministrazione centrale della marina è stabilito come appresso:

10	archivisti capi	a L.	4,000
40	archivisti di 1ª classe .	a »	3,500
30	archivisti di 2ª classe .	a »	3,000
60	applicati di 1ª classe .	a »	2,500
42	applicati di 2ª classe .	a »	2,000
18	applicati di 3ª classe .	a »	1,500
200			

Art. 2.

È vietata la destinazione negli uffici del Ministero, in qualità di comandato, di qualsiasi impiegato civile appartenente ai ruoli del personale d'ordine dipartimentale.

Il numero dei sottufficiali e militari del corpo Reale equipaggi da applicarsi al Ministero per i servizi di scritturazione e di archivio presso l'Ufficio di stato maggiore della marina, presso la divisione militare del corpo Reale equipaggi e per altri servizi di carattere esclusivamente tecnico-militare, sarà annualmente fissato nella relativa tabella dello stato di previsione della spesa.

Art. 3.

Nella prima attuazione del nuovo organico stabilito con l'art. 1 della presente legge, saranno osservate le norme seguenti:

Gli impiegati civili appartenenti al corpo dei contabili ed i commessi delle capitanerie di porto che si trovavano a prestar servizio presso il Ministero alla data del 1° luglio 1910 potranno, a loro domanda, far passaggio nel ruolo della categoria d'ordine dell'Amministrazione centrale ai gradi ed alle classi cui è assegnato uno stipendio corrispondente a quello da essi percepito all'entrata in vigore della presente legge.

Essi saranno classificati promiscuamente con gli impiegati d'ordine inscritti nel grado o classe cui fanno passaggio in ordine della rispettiva anzianità.

I disegnatori che si trovavano comandati in servizio presso l'Amministrazione centrale alla data suddetta per esercitarvi mansioni di scritturazione o di archivio, potranno parimente far passaggio nel ruolo della categoria d'ordine alle condizioni suddette.

Gli impiegati delle categorie suaccennate che non fanno passaggio nella categoria d'ordine cesseranno di essere destinati al Ministero, facendo immediato ritorno nelle sedi dipartimentali.

Art. 4.

I posti di applicato di qualsiasi classe che, dopo eseguite le promozioni, resteranno vacanti nel ruolo organico della categoria d'ordine saranno conferiti in seguito ad esame di concorso a sottufficiali del corpo Reale equipaggi che contino dodici anni di servizio di Stato e non abbiano compiuto il 35° anno di età, alla data in cui il concorso verrà bandito.

Art. 5.

I posti degli impiegati civili dei vari corpi della Regia marina e quelli dei sottufficiali del corpo Reale equipaggi che in forza degli articoli 3 e 4 della presente legge fanno passaggio nella categoria d'ordine dell'Amministrazione centrale, rimarranno soppressi nei rispettivi ruoli organici.

Art. 6.

Il ruolo organico del personale subalterno dell'Amministrazione centrale della marina, di cui nella tabella annessa alla legge 30 giugno 1908, n. 304, è stabilito nel modo seguente:

Commessi ed uscieri capi di 1ª classe n. 5, a L. 2000.

Commessi ed uscieri capi di 2ª classe n. 10, a L. 1800.

Uscieri di 1ª classe n. 16, a L. 1600.

Uscieri di 2ª classe n. 9, a L. 1400.

Uscieri di 3ª classe n. 3, a L. 1200.

Magazziniere n. 1, a L. 2000.

Art. 7.

Il numero degl'inservienti delle direzioni dei lavori destinati al Ministero per le mansioni di basso servizio non può essere superiore a ventidue.

Art. 8.

I posti che rimarranno vacanti nel personale subalterno del Ministero della marina, in conseguenza dell'aumento di organico portato dall'art. 6 della presente legge, saranno conferiti, a scelta, agli inservienti delle direzioni dei lavori in servizio presso l'Amministrazione centrale da almeno due anni, che ne siano riconosciuti idonei.

Art. 9.

Le disposizioni contenute nella presente legge saranno effettuate gradualmente in modo però da avere piena attuazione entre tre mesi dalla sua pubblicazione.

Art. 10.

In conseguenza delle disposizioni contenute nella presente legge si provvederà, mediante decreto del ministro del tesoro, al trasporto dei fondi di bilancio che si renderanno necessari fra i capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero della marina per l'esercizio finanziario 1910-911.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 2 luglio 1911.

VITTORIO EMANUELE.

LEONARDI-CATTOLICA — TEDESCO.

Visto, *Il guardasigilli:* FINOCCHIARO-APRILE.

Il numero 619 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene la seguente legge:

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

L'art. 56 del testo della legge sulla pubblica sicurezza, approvato con R. decreto 30 giugno 1889, numero 6144 (serie 3ª), è modificato nel seguente modo:

« L'orario, così per l'apertura, come per la chiusura degli esercizi indicati nell'art. 50, è fissato dall'autorità di pubblica sicurezza del circondario, d'accordo con la Giunta municipale.

« In tutte le sale di bigliardo e di giuoco, sarà esposta una tabella, vidimata dall'autorità di pubblica sicurezza del circondario, nella quale saranno indicati,

oltre i giuochi d'azzardo proibiti a termine del Codice penale, anche quelli che l'autorità stessa ritenga di vietare nel pubblico interesse.

« Senza speciale licenza della predetta autorità e la osservanza delle prescrizioni ch'essa riterrà d'imporre nel pubblico interesse, non possono tenersi, a scopo di giuoco o di trattenimento, nei luoghi pubblici od aperti per qualsiasi ragione al pubblico, apparecchi, meccanismi o congegni automatici di qualsiasi foggia o specie.

« Allorchè il meccanismo o congegno sia tenuto senza licenza o contro il divieto dell'autorità competente, esso dovrà essere sequestrato all'atto dell'accertamento della contravvenzione, e, nel caso di condanna, dovrà esserne ordinata la confisca.

« La licenza può essere revocata, quando il concessionario venga meno ad alcuna delle prescrizioni a cui la licenza stessa è vincolata ».

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 3 luglio 1911.

VITTORIO EMANUELE.

GIOLITTI.

Visto, *Il guardasigilli:* FINOCCHIARO-APRILE.

Il numero **621** *della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene la seguente legge:*

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

Nella colonna « paga giornaliera » della tabella *B*, art. 2, annessa alla legge n. 135 del 24 marzo 1907, le cifre in corrispondenza dei gradi sotto indicati sono sostituite dalle seguenti:

capo di prima classe, L. 4.10 su navi in armamento, armamento ridotto e riserva;

capo di prima classe, L. 4 su navi in disponibilità ed a terra;

capo di seconda classe, L. 3.50 su navi in armamento, armamento ridotto e riserva;

capo di seconda classe, L. 3.30 su navi in disponibilità ed a terra;

secondo capo, L. 2.05 su navi in armamento, armamento ridotto e riserva;

secondo capo, L. 1.85 su navi in disponibilità ed a terra;

capo fuochista di prima classe, L. 4 su navi in disponibilità ed a terra;

capo fuochista di seconda classe, L. 3.30 su navi in disponibilità ed a terra;

secondo capo fuochista, L. 2.05 su navi in armamento, armamento ridotto e riserva;

secondo capo fuochista, L. 1.85 su navi in disponibilità ed a terra.

La nota *a*) della stessa tabella *B* è sostituita dalla seguente:

« La paga giornaliera dei secondi capi e sottocapi di tutte le categorie, sia a bordo che a terra, aumenta per i primi di L. 0.40, 0.80 e 1.20, quando abbiano compiuto rispettivamente, tre, sei e nove anni di permanenza nel grado, e per i secondi di L. 0.20 e 0.40, quando abbiano compiuto, rispettivamente, tre e sei anni di permanenza nel grado ».

Nella colonna « note » della stessa tabella è aggiunto il seguente comma:

« La paga giornaliera dei nocchieri di prima classe e degli altri militari del corpo R. equipaggi pareggiati a tale grado, eccettuati i macchinisti, sia a bordo che a terra, è aumentata di L. 0.30, 0.60 e 0.90, quando abbiano rispettivamente compiuto quattro, otto e dodici anni di permanenza in questo grado, oppure diciannove, ventitre e ventisette anni di servizio effettivo ».

Al comma aggiunto alla stessa tabella per effetto dell'art. 10 della legge n. 430, del 13 luglio 1910, è sostituito il seguente:

« La paga giornaliera dei primi macchinisti, sia a terra che a bordo, è aumentata di L. 0.30, 0.50, 0.60 e lire una, quando essi abbiano rispettivamente compiuto 4, 6, 8 o 12 anni di permanenza in questo grado, oppure 19, 21, 23, 27 anni di servizio effettivo ».

Art. 2.

Ai sottocapi promossi secondi capi è concessa, all'atto della promozione, un'indennità di vestiario di L. 200.

Art. 3.

Ai sottufficiali che lasciano il servizio senza aver diritto a pensione, sarà concessa un'indennità di L. 600, se abbiano compiuto sei anni di servizio effettivo in quel corpo, e per ogni anno di servizio effettivo in più di ei L. 100.

sAi sottufficiali retrocessi sarà concessa una indennità pari a tre quarti di quella stabilita nel comma precedente, esclusi i casi nei quali la retrocessione sia stata inflitta per fatti lesivi del decoro personale o dell'onore militare.

Non avranno diritto alle indennità stabilite dal comma precedente i sottufficiali rimossi dal grado o condannati a pena che implichi la perdita del grado.

Le indennità di cui al 1° e 2° comma non sono cumulabili con quelle stabilite dagli articoli 6 e 7 della legge 27 giugno 1901, n. 276, ma il sottufficiale potrà optare per il trattamento più favorevole.

Art. 4.

Sono abolite le classi nel grado di secondo macchinista.

Art. 5.

Fra il primo ed il secondo capoverso dell'art. 6 della legge 27 giugno 1901, n. 276, sono aggiunti i seguenti:

« Alla stessa gratificazione avranno diritto quei sottocapi raffermati con soprassoldo - esclusi quelli della categoria musicanti - quando abbiano compiuto dodici anni di servizio effettivo e sia stata già loro concessa la seconda rafferma con soprassoldo.

« Parimente a tale gratificazione avranno diritto tutti i militari della categoria musicanti (esclusi gli allievi) che abbiano compiuto la rafferma con soprassoldo e dodici anni di effettivo servizio, e quelli che pur avendo compiuto un tale tempo di servizio non abbiano, per ragioni di età, potuto conseguire la rafferma con soprassoldo, sempre quando però questa non sia stata loro negata per ragioni d'indole morale, disciplinare, professionale e di salute.

« Non avranno diritto a tale gratificazione quei militari della categoria musicanti (esclusi gli allievi) che si trovino nelle suddette condizioni e che provenienti dal R. esercito avessero già ricevuta una indennità pari o superiore, secondo la legge n. 506 del 19 luglio 1909, sulle rafferme per i militari del R. esercito.

« Qualora invece l'indennità ricevuta fosse stata inferiore alla gratificazione stabilita col presente articolo di legge, riceveranno allo stesso titolo una somma pari alla differenza fra l'indennità già percepita e la gratificazione della quale ora si tratta ».

Art. 6.

I militari della categoria musicanti (esclusi gli allievi) possono conseguire le due rafferme con soprassoldo stabilite dall'art. 3 della legge n. 345 del 15 luglio 1906, indipendentemente dall'età fissata dal terzo capoverso della legge stessa.

Art. 7.

Ai capoversi aggiunti all'art. 3 della legge 6 marzo 1898, n. 59, con l'art. 3 della legge 24 marzo 1907, n. 135, sono sostituiti i seguenti:

« La permanenza massima nel grado di nocchiere di 2ª classe e gradi corrispondenti è di quattro anni, trascorsi i quali i detti sottufficiali, purchè idonei, saranno promossi al grado superiore.

« I secondi macchinisti per conseguire il grado di primo macchinista devono avere quattro anni di permanenza nel loro grado e un periodo d'imbarco di due anni ed essere stati dichiarati idonei.

« La promozione al grado di nocchiere di 2ª classe e gradi corrispondenti, quello di macchinista escluso, avrà luogo a scelta ».

Art. 8.

Alla tabella delle pensioni di ritiro per i militari del corpo R. equipaggi, approvata con l'art. 4 della legge 24 marzo 1907, n. 135, è sostituita la seguente:

GRADO	Minimo a 20 anni di servizio effettivo	Aumento per ogni anno di servizio	Massimo a 32 anni di servizio
Nocchieri di 1ª e 2ª classe e altri militari pareggiati a tale grado . .	1,080	36	1,512
Secondo nocchiere e altri militari pareggiati a tale grado	760	30	1,120
Sotto nocchiere e altri militari pareggiati a tale grado	600	20	840
Marinaio scelto, marinai e comuni di 1ª e 2ª classe di altre categorie	510	10	630
Mozzi e comuni di 3ª classe di altre categorie .	425	9	533

Art. 9.

Al 2° capoverso dell'art. 4 della legge 24 marzo 1907, n. 135, è sostituito il seguente:

« I nocchieri di 2ª classe e gli altri militari del corpo Reale equipaggi ad essi pareggiati che contino complessivamente dodici anni di effettivo servizio nei gradi di sottufficiale, dei quali almeno due in quello di capo di 2ª classe, e che siano collocati a riposo per ragioni di età e per anzianità di servizio, in base all'art. 2 della legge 15 luglio 1906, n. 345, avranno diritto all'aumento di due quinti della pensione, da computarsi al disopra del massimo fissato dalla tabella precedente ».

Dopo questo capoverso sono aggiunti i seguenti:

« I sotto nocchieri e militari del corpo Reale equipaggi di grado corrispondente che contino 6 anni di effettivo servizio nel grado, avranno diritto all'aumento del quinto della pensione.

« I sottufficiali del corpo Reale equipaggi che contino complessivamente sei anni di effettivo servizio nei gradi di sottufficiale avranno diritto all'aumento del quinto della pensione, ed avranno invece diritto all'aumento dei due quinti della pensione stessa i nocchieri di 1ª classe e gli altri militari pareggiati a tale grado che contino venti o più anni di servizio effettivo, e, complessivamente, almeno dodici anni di effettivo servizio nei gradi di sottufficiale.

« Questi aumenti saranno computati al disopra del massimo fissato dalla tabella di cui all'art. 8 ».

Art. 10.

La pensione di riforma del sottufficiale del corpo R. equipaggi è ragguagliata a quella minima fissata dalla tabella di cui all'art. 8 della presente legge, eccettuati i casi di favore, salvo il disposto dell'art. 98 del testo unico delle leggi sulle pensioni, approvato con R. decreto 21 febbraio 1895, n. 70.

Art. 11.

È in facoltà del ministro, sentito il parere della commissione di avanzamento, di collocare a riposo i capi di 1ª classe che abbiano raggiunto gli anni di servizio utili per conseguire il massimo della pensione stabilito dagli articoli 8 e 9 della presente legge, ancorchè non abbiano raggiunto i 52 anni di età prescritti dall'art. 2 della legge 15 luglio 1906, n. 345.

I posti che si renderanno vacanti nell'organico dei capi di 1ª classe in conseguenza dell'applicazione di tale disposizione, non saranno colmati, ma andranno in diminuzione dell'organico stesso.

Art. 12.

Sono abrogate tutte le disposizioni contrarie alla presente legge.

Art. 13.

È fatta facoltà al ministro della marina di applicare gradualmente mediante RR. decreti le disposizioni contenute nella presente legge, in relazione alle disponibilità finanziarie determinate nell'art. 14 ed in modo che abbiano pieno effetto non più tardi del 1° luglio 1912.

Le disposizioni di cui agli articoli 8 e 9 avranno effetto dal 1° gennaio 1911.

Art. 14.

Con decreto del ministro del tesoro sarà provveduto alla iscrizione nei vari capitoli del bilancio della marina, in aggiunta alle spese consolidate, della somma occorrente per l'applicazione delle disposizioni contenute nella presente legge e nella misura seguente:

Esercizio	finanziario	1910-911	L.	9,600
Id.	id.	1911-912	»	849,600
Id	id.	1912-913	»	1,299,800
Id.	id.	1913-914	»	1,080,850
Id.	id.	1914-915	»	1,035,100
Id.	id.	1915-916	»	965,350
Id.	id.	1916-917 e seguenti	»	913,600

Disposizioni transitorie.

Art. 15.

I militari della categoria musicanti che prima dell'approvazione della presente legge non poterono conseguire la prima e seconda rafferma con soprassoldo, per ragione dei limiti di età di cui all'art. 3 della legge 15 luglio 1906, n. 345, sono ammessi a commutare la rafferma in corso in quella con uno o col doppio soprassoldo, con la decorrenza di cui all'art. 2 della legge stessa; sempre quando abbiano gli altri requisiti prescritti dalle norme in vigore per la concessione delle rafferme.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 2 luglio 1911.

VITTORIO EMANUELE.

LEONARDI-CATTOLICA — TEDESCO.

Visto, *Il guardasigilli:* FINOCCHIARO-APRILE.

Il numero 585 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Vista la istanza presentata il 6 luglio 1909 dal comune di Roma per essere autorizzato a costruire ed esercitare alcune linee tramviarie nell'interno della città;

Viste le leggi 27 dicembre 1896, n. 561, 29 marzo 1903, n. 103, e 15 luglio 1909, n. 524, ed i regolamenti approvati coi Nostri decreti 17 giugno 1900, n. 306, e 10 marzo 1904, n. 108;

Sentito il Consiglio superiore dei lavori pubblici;

Sulla proposta del Nostro ministro, segretario di Stato per i lavori pubblici;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il comune di Roma è autorizzato a costruire ed esercitare a trazione elettrica due linee tramviarie nell'interno della città aventi il seguente percorso:

1° piazza Colonna (lato sud palazzo Bocconi) - via del Tritone - piazza Barberini - via delle Quattro Fontane - via Agostino Depretis - Piazza Esquilino - piazza Santa Maria Maggiore - via Merulana - via dello Statuto - piazza Vittorio Emanuele - via Conte Verde - via Santa Croce in Gerusalemme - piazza Santa Croce in Gerusalemme;

2° via del Pozzo (lato est del palazzo Bocconi) - via San Claudio - piazza San Claudio - via del Tritone - piazza Barberini - via San Nicola da Tolentino - via delle Finanze - via Piemonte - corso d'Italia - via Po - piazza Quadrata - viale della Regina - piazza Galeno - via di villa Patrizi - viale Policlinico - via Montebello - via Goito - piazza Indipendenza - via Solferino - piazza dei Cinquecento - piazza delle Terme - via delle Terme - via Santa Susanna - via San Nicola da Tolentino.

Le linee saranno a doppio binario eccettuati i seguenti sdoppiamenti:

da piazza Barberini per via San Basilio, via Sallustiana fino a via Piemonte;

da piazza dei Cinquecento per via Gaeta fino a via Goito.

Per l'unione delle linee al deposito di piazza Caprera saranno costruiti i seguenti binari di raccordo:

a) piazza dell'Esquilino, via Torino, via Viminale, piazza dei Cinquecento;

b) piazza della Regina, via delle Alpi, piazza Caprera.

Art. 2.

Le predette linee saranno costruite in conformità dei progetti presentati con le domande 6 luglio 1909 e 3 maggio 1910, vistati, d'ordine nostro, dal ministro proponente, e per l'impianto e l'esercizio delle medesime dovranno osservarsi le disposizioni delle leggi e regolamenti sopracitati, quelle contenute nel disciplinare del 13 febbraio 1911 debitamente sottoscritte in segno di accettazione dal direttore dell'azienda municipalizzata delle tramvie di Roma, nonchè le altre speciali prescrizioni di sicurezza che potranno eventualmente essere emanate all'atto del collaudo.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 19 marzo 1911.

VITTORIO EMANUELE.

SACCHI.

Visto, *Il guardasigilli:* FINOCCHIARO-APRILE.

Il numero 610 *della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:*

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Visto l'art. 2 della legge 19 luglio 1909, n. 525;

Visto il regolamento approvato con R. decreto 10 aprile 1910, n. 278;

Vista la domanda del comune di Nuoro, intesa ad ottenere che quella R. scuola normale sia dichiarata promiscua;

Visti i pareri favorevoli delle autorità competenti circa le condizioni di detta scuola nei riguardi dell'invocato provvedimento;

Sulla proposta del Nostro ministro, segretario di Stato per la pubblica istruzione;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

La R. scuola normale maschile di Nuoro è dichiarata promiscua per tutti gli effetti di legge dal 1° ottobre 1910.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 23 marzo 1911.

VITTORIO EMANUELE.

CREDARO.

Visto, *Il guardasigilli:* FINOCCHIARO-APRILE.

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Veduto l'art. 37 del regolamento approvato con Nostro decreto 12 febbraio 1911, n. 278, che istituisce presso il Ministero di agricoltura, industria e commercio una commissione centrale per le cooperative;

Vedute le designazioni fatte dalle Amministrazioni e dagli enti indicati nel citato articolo;

Sulla proposta del Nostro ministro, segretario di Stato per l'agricoltura, l'industria ed il commercio;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Durante il triennio decorrente dalla data del presente decreto sono chiamati a far parte della commissione centrale per le cooperative, i signori:

Magaldi dott. Vincenzo, direttore generale del credito, della previdenza, della cooperazione e delle assicurazioni sociali, in qualità di presidente della commissione;

Camanni dott. Vincenzo, capo sezione nel Ministero di agricoltura, industria e commercio, preposto ai servizi della cooperazione;

Bajardi dott. Gerolamo, capo sezione nel Ministero dell'interno;

Cavalieri dott. Gaetano, capo sezione nel Ministero delle finanze;

Carta rag. Francesco Gavino, capo divisione nel Ministero del tesoro;

Ruini dott. Bartolomeo, capo sezione nel Ministero dei lavori pubblici;

Silvestri avv. Giuseppe, capo divisione nella direzione generale delle ferrovie dello Stato;

Baldini Nullo,

Maffi on. Antonio,

Nofri on. Quirino, delegati della lega nazionale delle Società cooperative italiane;

Alpe prof. Vittorio,

Casati ing. marchese Giuseppe, delegati della federazione italiana dei consorzi agrari;

Ambron avv. Eugenio, delegato dell'associazione fra le Banche popolari;

Cabrini on. Angiolo, delegato del Consiglio superiore del lavoro;

Maraini on. Emilio, delegato del Consiglio dell'industria e del commercio.

Il ministro proponente è incaricato della esecuzione del presente decreto, che sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta ufficiale* del Regno.

Dato a Roma, addì 8 giugno 1911.

VITTORIO EMANUELE.

NITTI.

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Visto il regolamento stradale per la provincia di Forlì, deliberato da quel Consiglio provinciale nelle tornate del 29 novembre 1907 e del 16 novembre 1908, sul quale si pronunciò favorevolmente la Giunta provinciale amministrativa in data 6 agosto 1909, ed inteso a sostituire il precedente regolamento approvato con R. decreto 26 marzo 1873;

Ritenuto che, avendo il Consiglio superiore dei lavori pubblici con voto 14 febbraio 1910 e il Consiglio di Stato con parere 14 marzo successivo, concordemente suggerite alcune modificazioni al detto nuovo regolamento, le medesime vi furono introdotte mediante deliberazione 12 dicembre 1910 del Consiglio provinciale, approvata debitamente dalla Giunta provinciale amministrativa il 10 marzo 1911;

Visto l'art. 24 della legge 20 marzo 1865 sui lavori pubblici;

Sulla proposta del Nostro ministro, segretario di Stato pei lavori pubblici;

Abbiamo decretato e decretiamo:

È approvato il nuovo regolamento stradale deliberato dal Consiglio provinciale di Forlì, giusta l'unito esemplare, il quale sarà vistato, d'ordine Nostro, dal ministro.

Lo stesso Nostro ministro è incaricato della esecuzione del presente decreto, che sarà pubblicato nella *Gazzetta ufficiale* del Regno.

Dato a Roma, addì 23 aprile 1911.

VITTORIO EMANUELE.

SACCHI.

Relazione di S. E. il ministro segretario di Stato per gli affari dell'interno, presidente del Consiglio dei ministri, a **S. M. il Re**, *in udienza del 3 giugno 1911, sul decreto che proroga i poteri del R. commissario straordinario di Acerra (Caserta).*

SIRE!

Il commissario straordinario di Acerra non può, nel breve periodo che rimane della sua gestione, condurre a termine il riordinamento della civica azienda, occorrendo ancora dare stabile assetto agli uffici e servizi pubblici, specialmente a quelli relativi all'istruzione e all'illuminazione pubblica, migliorare le condizioni igieniche dell'abitato, accertare e riscuotere i crediti del comune, risolvere od avviare a conveniente soluzione le questioni di grave importanza per il paese.

È pertanto indispensabile prorogare di tre mesi il termine per la ricostituzione di quel Consiglio comunale, giusta lo schema di decreto che mi onoro di sottoporre all'augusta firma della Maestà Vostra.

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Sulla proposta del Nostro ministro, segretario di Stato per gli affari dell'interno, presidente del Consiglio dei ministri;

Veduto il Nostro precedente decreto con cui venne sciolto il Consiglio comunale di Acerra, in provincia di Caserta;

Veduta la legge comunale e provinciale;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Il termine per la ricostituzione del Consiglio comunale di Acerra è prorogato di tre mesi.

Il Nostro ministro proponente è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Dato a Roma, addì 3 giugno 1911.

VITTORIO EMANUELE.

GIOLITTI.

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

ESAMI per il passaggio degli ufficiali idraulici ad aiutanti di 3ª classe, indetti con decreto Ministeriale 10 maggio 1911

ELENCO dei candidati che hanno conseguito la idoneità:

1. Morali Baccio, con punti 184, sul massimo di 225.
2. Ravaldini Angelo, id. 182, id. 225.

MINISTERO DELLE POSTE E DEI TELEGRAFI

AVVISO.

Il giorno 1° luglio c. a., in Cosoleto, provincia di Reggio Calabria, è stato attivato al servizio pubblico un ufficio telegrafico di 2ª classe con orario limitato di giorno.

Roma, il 1° luglio 1911.

MINISTERO DI AGRICOLTURA, INDUSTRIA E COMMERCIO

DIREZIONE GENERALE
del Credito e della previdenza, della cooperazione e delle assicurazioni sociali.

COMUNICATO.

Con R. decreto dell'8 giugno c. a., registrato alla Corte dei conti il dì 17 giugno c. a., la Società agricola operaia di Carisio, in provincia di Novara, è autorizzata ad acquistare per la somma di L. 3400, la casa da essa attualmente tenuta in fatto in via San Nicola n. 14, allo scopo di collocarvi la propria sede.

Trasferimento di privativa industriale n. 4602.

Per gli effetti degli articoli 46 e seguenti della legge 30 ottobre 1859, n. 3731, si rende noto al pubblico che la privativa industriale originariamente rilasciata alla Società Deutsche-Oesterreichische Mannesmannröhren-Werke, a Düsseldorf (Germania), con attestato del 13 giugno 1903, vol. 170, n. 169, del registro attestati e n. 67,290 del registro generale, per l'invenzione designata col titolo: « Dispositif à étirer complètement à pas de pèlerin les tubes, dans le laminoir spécial », fu trasferita per intero alla Mannesmannröhren-Werke, a Düsseldorf (Germania), in forza di scrittura privata fatta a Düsseldorf il 23 luglio 1910, debitamente registrata all'Ufficio demaniale di Milano, il giorno 23 agosto 1910, al n. 3754, volume 1890, atti privati, e presentata per il visto alla prefettura di Milano, il 2 settembre 1910, ore 16.

Roma, 19 aprile 1911.

Il direttore
S. OTTOLENGHI.

Trasferimento di privativa industriale n. 4603.

Per gli effetti degli articoli 46 e seguenti della legge 30 ottobre 1859, n. 3731, si rende noto al pubblico che la privativa industriale originariamente rilasciata alla Società Deutsche-Oesterreichische Mannesmannröhren Werke, a Düsseldorf (Germania), con attestato del 1° giugno 1906, vol. 226. n. 8, del registro attestati e n. 82046 del registro generale, per l'invenzione designata col titolo: « Chaudière de locomotive avec boîte à feu à tubes d'eau », fu trasferita per intero alla Società Mannesmannröhren-Werke, a Düsseldorf (Germania), in forza di scritura privata fatta a Düsseldorf il 23 luglio 1910, debitamente registrata all'Ufficio demaniale di Milano il giorno 23 agosto 1910, al n. 3754, vol. 1890, atti privati e presentata per il visto alla prefettura di Milano il 2 settembre 1910 ore 16.

Roma, 19 aprile 1911.

Il direttore
S. OTTOLENGHI.

Trasferimento di privativa industriale n. 4604.

Per gli effetti degli articoli 46 e seguenti della legge 30 ottobre 1859, n. 3731, si rende noto al pubblico che la privativa industriale originariamente rilasciata alla Società Deutsche-Oesterreichische Mannesmannröhren-Werke, a Düsseldorf (Germania), con attestato del 2 marzo 1909, vol. 281, n. 163 del registro attestati e n. 95478, del registro generale, per l'invenzione designata col titolo: « Procédé de fabrication de tubes à parois à ondulations hélicoïdales », fu trasferita per intero alla Società Mannesmannröhren-Werke a Düsseldorf (Germania), in forza di scrittura privata fatta a Düsseldorf il 23 luglio 1910, debitamente registrata all'Ufficio demaniale di Milano il giorno 23 agosto 1910, al n. 3754, vol. 1800, atti privati, e presentata per il visto alla prefettura di Milano il 2 settembre 1910, ore 16.

Roma, 19 aprile 1911.

Il direttore
S. OTTOLENGHI.

Trasferimento di privativa industriale n. 4605.

Per gli effetti degli articoli 46 e seguenti della legge 30 ottobre 1859, n. 3731, si rende noto al pubblico che la privativa industriale originariamente rilasciata alla ditta Ernest Holzweissig Nachf, a Lipsia (Germania), con attestato del 30 settembre 1904, vol. 194, n. 44 del registro attestati, e n. 73320 del registro generale, per l'invenzione designata col titolo: « Fonografo », fu trasferita per intero alla Gramophone Company, Limited, a Londra, in forza di scrittura privata fatta a Londra il 12 luglio 1910, debitamente registrata all'Ufficio demaniale di Milano, il giorno 23 agosto 1910, al n. 3755, vol. 1890, atti privati e presentata per il visto alla prefettura di Milano il 2 settembre 1910, ore 16.

Roma, 19 aprile 1910.

Il direttore
S. OTTOLENGHI.

Trasferimento di privativa industriale n. 4608.

Per gli effetti degli articoli 46 e seguenti della legge 30 ottobre 1859, n. 3731, si rende noto al pubblico che la privativa industriale originariamente rilasciata a Folladori Enrico, a Milano, con attestato del 4 giugno 1910, vol. 314, n. 130 del registro attestati e n. 105,234 del registro generale, per l'invenzione designata col titolo: « Nuovo metodo di chiusura per damigiane e altri recipienti analoghi », fu trasferita per intero a Dell'Ortò Carlo, a Milano, in forza di scrittura privata fatta a Milano il 9 agosto 1910, debitamente registrata all'Ufficio demaniale di Milano il giorno 16 agosto 1910, al n. 33, vol. 27, e presentata per il visto alla prefettura di Milano il 5 settembre 1910, ore 16.

Roma, 19 aprile 1911.

Il direttore
S. OTTOLENGHI.

Trasferimento di privativa industriale, n. 4613.

Per gli effetti degli articoli 46 e seguenti della legge 30 ottobre 1859, n. 3731, si rende noto al pubblico che la privativa industriale originariamente rilasciata a Jungbauer Max & Vöster Fritz, ad Augsburg (Germania), con attestato del 17 settembre 1910, vol. 321, numero 249 del registro attestati e n. 108,058 del registro generale, per l'invenzione designata col titolo: « Appareil pour enlever les déchets et poussières qui encombrent certaines machines, sans interrompre le fonctionnement de ces machines », fu trasferita per intero a Cook & Co., a Manchester (Inghilterra). in forza di scrittura privata fatta ad Augsburg il 5 luglio 1910, debitamente registrata all'Ufficio demaniale di Roma il giorno 28 settembre 1910 al n. 7647, vol. 263, atti privati, e presentata per il visto all'Ufficio della proprietà intellettuale il 30 settembre 1910, ore 16.

Roma, 19 aprile 1910.

Il direttore
S. OTTOLENGHI.

Trasferimento di privativa industriale n. 4619.

Per gli effetti degli articoli 46 e seguenti della legge 30 ottobre 1859, n. 3731, si rende noto al pubblico che la privativa industriale originariamente rilasciata alla ditta Gadda & Co. e Belluzzo Giuseppe, a Milano, con attestato del 3 gennaio 1908, vol. 261, n. 17 del registro attestati e n. 91,143 del registro generale, per l'invenzione designata col titolo: « Innovazioni nei motori a turbine in riguardo al loro impiego nella propulsione delle navi », fu trasferita per intero a Belluzzo Giuseppe, a Milano, in forza di scrittura privata fatta a Milano il 17 settembre 1910, debitamente registrata all'Ufficio demaniale di Milano il giorno 20 settembre 1910, al n. 5300, vol. 1895, atti privati, e presentata per il visto alla prefettura di Milano il 22 settembre 1910, ore 16.

Roma, 19 aprile 1910.

Il direttore
S. OTTOLENGHI.

MINISTERO DELLA GUERRA

Disposizioni nel personale dipendente:

UFFICIALI IN CONGEDO.

Ufficiali in posizione di servizio ausiliario.

Con R. decreto 23 marzo 1911:

Guicciardi cav. Giovanni Antonio, maggiore generale, collocato a riposo, per anzianità di servizio, con decorrenza dal 16 aprile 1911, ed inscritto nella riserva.

Ufficiali di riserva.

Con R. decreto del 9 aprile 1911:

Agozzino Rosario, sottotenente fanteria, accettata la dimissione dal grado.

Farmacisti militari di complemento.

Con R. decreto del 9 aprile 1911:

Coscarelli Francesco, sergente allievo farmacista di complemento, diplomato in farmacia, nominato farmacista militare di complemento di 3ª classe.

UFFICIALI IN SERVIZIO PERMANENTE.

Corpo di stato maggiore.

Con R. decreto del 20 aprile 1911:

Coffaro cav. Giulio, maggiore 5 alpini, trasferito nel corpo di stato maggiore.

Basevi cav. Camillo, id. 84 fanteria, id. id. id.

Arma dei RR. carabinieri.

Con R. decreto del 19 marzo 1911:

Luzi cav. Giuseppe, tenente legione Firenze, collocato in posizione ausiliaria, per ragione di età dal 20 marzo 1911.

Arma di fanteria.

Con R. decreto del 2 aprile 1911:

I seguenti capitani sono collocati in posizione ausiliaria, per ragione di età:

De Grazia cav. Biagio — Marchetti Annibale — Sarti Giuseppe — De Nicola Emilio — Petrone Francesco — Pastorino Gerolamo

Con R. decreto del 6 aprile 1911:

De Mola Ernesto, capitano 20 fanteria — Giancaspro Giuseppe, id. 9 id., collocati in aspettativa per infermità temporarie non provenienti dal servizio.

Viale Giuseppe, id. 56 id. — Parilli Umberto, id. 10 bersaglieri, id. — Levi Giuseppe, id 76 fanteria, id. in aspettativa speciale.

Cacace Carlo, id. in aspettativa speciale, richiamato in servizio dal 10 aprile 1911.

De Nora cav. Arturo, id. in aspettativa, richiamato in servizio dal 1º aprile 1911.

Dronchat Ernesto, tenente in aspettativa, richiamato in servizio dall'11 aprile 1911.

Con R. decreto del 9 aprile 1911:

Levesi Carlo, capitano 24 fanteria — Fissore Cesare, id. 91 id. — Origlia Giovanni, id. 10 id., collocati in aspettativa speciale.

Baggi Francesco, sottotenente in aspettativa per infermità, collocato in riforma, con decorrenza 16 febbraio 1911.

Traina Agatino, id. 48 fanteria, id. in aspettativa per infermità temporarie non provenienti dal servizio per un anno, con perdita di anzianità.

MINISTERO DEL TESORO

Direzione generale del Debito pubblico

Accreditamento di notaio.

Con decreto Ministeriale del 28 giugno 1911:

Nencini Terenzio, notaio residente ed esercente ed in Siena, è stato accreditato presso quella Intendenza di finanza per le operazioni di Debito pubblico e della Cassa dei depositi e prestiti.

Roma, 3 luglio 1911.

Direzione generale del tesoro (*Divisione portafoglio*).

Il prezzo medio del cambio pei certificati di pagamento dei dazi doganali d'importazione è fissato per oggi, 4 luglio 1911, in L 100.36

MINISTERO DI AGRICOLTURA, INDUSTRIA E COMMERCIO

Ispettorato generale dell'industria e del commercio

Media dei corsi dei consolidati negoziati a contanti nelle varie Borse del Regno, determinata d'accordo fra il Ministero d'agricoltura, industria e commercio e il Ministero del tesoro (*Divisione portafoglio*).

3 luglio 1911.

CONSOLIDATI	Con godimento in corso	Senza cedola	Al netto degl' interessi maturati a tutt' oggi
3 $^{3}/_{4}$ % *netto*	102,74 —	100,86 50	102.70 93
3 $^{1}/_{2}$ % *netto*	102 66 56	100,91 56	102 63 71
3 % *lordo*	71,19 17	69,99 17	70,57 20

CONCORSI

MINISTERO DELLA ISTRUZIONE PUBBLICA

Direzione generale delle Antichità e Belle arti

CONCORSO al posto di professore di violoncello nel R. conservatorio di musica « Vincenzo Bellini » di Palermo.

È aperto il concorso per titoli e, occorrendo, anche per esami, al posto di professore di violoncello nel R. conservatorio di musica « Vincenzo Bellini » di Palermo, con l'annuo stipendio di L. 1500.

La nomina del candidato prescelto non sarà definitiva se non dopo almeno due anni di reggenza, i quali però, nel caso della conferma, saranno computati come anni di servizio utili per la pensione.

Le domande di ammissione al concorso, scritte su carta bollata da L. 1, dovranno essere presentate al Ministero della pubblica istruzione (Direzione generale delle antichità e belle arti), non più tardi del 31 agosto 1911, e dovranno essere corredate dei seguenti documenti, debitamente legalizzati:

a) fede di nascita;

b) certificato di buona condotta;
c) certificato di penalità;
d) certificato di sana costituzione fisica.

Questi tre ultimi di data non anteriore a tre mesi da quella del presente avviso.

I concorrenti dovranno pure indicare nella domanda il loro domicilio e rimettere al Ministero un elenco dei documenti e dei titoli presentati al concorso.

Anche i titoli dovranno pervenire al Ministero entro il giorno 31 agosto 1911.

La Commissione giudicatrice del concorso avrà facoltà, ove lo stimi necessario, di chiamare tutti, o quelli fra i concorrenti che a tale scopo avrà designati, a sostenere un esame che consterà delle seguenti prove:

1° esecuzione di una sonata di G. S. Bach, per violoncello solo, a scelta del candidato;

2° esecuzione di una sonata moderna per violoncello e pianoforte, a scelta del candidato;

3° esecuzione di un pezzo scelto dalla Commissione esaminatrice tra alcuni presentati dal candidato, di carattere brillante (studi, composizioni di genere, di virtuosità, da concerto, ecc.);

4° armonizzazione di un breve passo non numerato, entro un termine stabilito dalla Commissione;

5° interrogazioni sulla teoria degli abbellimenti, la tecnica, la storia e la letteratura del violoncello.

Roma, 16 giugno 1911.

Il ministro
CREDARO.

IL MINISTRO

Veduto il regolamento generale universitario approvato col R. decreto 9 agosto 1910, n. 796;

Decreta:

Sono aperti i concorsi per professore:

a) nelle Facoltà di giurisprudenza:

1° straordinario alla cattedra di diritto commerciale della Regia Università di Catania;

2° straordinario alla cattedra di economia politica nella R. Università di Sassari;

3° straordinario alla cattedra di statistica nella R. Università di Padova;

4° ordinario alla cattedra di diritto romano nella R. Università di Messina;

5° straordinario alla cattedra di diritto ecclesiastico nella Regia Università di Messina;

b) nelle Facoltà di medicina e chirurgia e nelle scuole di medicina veterinaria:

6° straordinario alla cattedra di medicina legale nella R. Università di Cagliari;

7° straordinario alla cattedra di medicina legale nella R. Università di Modena;

8° straordinario alla cattedra di clinica pediatrica nella R. Università di Sassari;

9° straordinario alla cattedra di clinica medica e patologia speciale medica dimostrativa nella R. Università di Sassari;

10° straordinario alla cattedra di clinica dermosifilopatica nella R. Università di Sassari;

11° straordinario alla cattedra di ortopedia e traumatologia nella R. Università di Roma;

12° straordinario alla cattedra d'igiene veterinaria e polizia sanitaria nella R. Università di Parma;

c) nelle Facoltà di scienze e nelle scuole d'applicazione per gli ingegneri:

13° straordinario alla cattedra di geometria proiettiva e descrittiva con disegno nella R. Università di Cagliari

14° straordinario alla cattedra di zoologia, fisiologia e anatomia comparata nella R. Università di Cagliari;

15° straordinario alla cattedra di strade ferrate nella scuola di applicazione per gl' ingegneri annessa alla R. Università di Padova;

d) nelle scuole di farmacia:

16° straordinario alla cattedra di mineralogia nella R. Università di Sassari;

e) nelle Facoltà di lettere e filosofia:

17° straordinario alla cattedra di archeologia nella R. Università di Catania;

18° straordinario alla cattedra di storia comparata delle lingue classiche e neo-latine nella R. Università di Catania;

19° straordinario alla cattedra di geografia nella R. Università di Napoli;

20° straordinario alla cattedra di lingue semitiche nella R. Università di Torino.

I concorrenti dovranno far pervenire a questo Ministero la loro domanda in carta bollata da L. 1.20 non più tardi del giorno 9 novembre p. v., e vi dovranno unire:

a) un'esposizione, in carta libera ed in cinque copie, della loro operosità scientifica ed eventualmente didattica;

b) un elenco in carta libera ed in sei copie dei titoli e delle pubblicazioni che presentano;

c) i loro titoli e le loro pubblicazioni; queste ultime, possibilmente in cinque esemplari;

d) la loro fede di nascita debitamente legalizzata.

Sono ammessi soltanto lavori pubblicati e fra questi dev'esservi almeno una memoria originale concernente la disciplina che è oggetto della cattedra messa a concorso.

Possono altresì essere presentate raccolte di disegni, tavole, fotografie e lavori grafici in genere.

I concorrenti che non appartengono all'insegnamento o all'Amministrazione governativa, devono inoltre presentare il certificato penale di data non anteriore di oltre un mese a quella del presente avviso.

Non sarà tenuto conto delle domande che perverranno dopo il giorno stabilito, anche se presentate in tempo utile alle autorità scolastiche locali od agli uffici postali o ferroviari, e non saranno neppure accettate, dopo il giorno stesso, nuove pubblicazioni o parti di esse e qualsiasi altro documento.

Roma, 3 luglio 1911.

Il ministro
CREDARO.

R. educatorio femminile di San Bartolomeo
in Sansepolcro

AVVISO DI CONCORSO

È aperto il concorso per titoli ai seguenti posti d'insegnamento nelle scuole complementari e normali di questo Istituto:

1. Cattedra d'italiano nel corso complementare con l'incarico dell'insegnamento della storia e geografia della prima complementare.
2. Cattedra di matematiche nel corso complementare e normale.
3. Cattedra di disegno e calligrafia nel corso complementare e normale.
4. Cattedra di francese nel corso complementare.

Lo stipendio annuo è di L. 1000 per le due prime cattedre, di L. 950 per la terza e L. 850 per il francese, dal quale stipendio si detraggono L. 440 per gli utili della vita interna (vitto, alloggio, bucato, medicine) nell'Istituto, nel quale le insegnanti sono obbligate a convivere, prestandosi a turno per la vigilanza nelle ore di studio, ricreazione e passeggio.

Coloro che intendono prender parte al concorso debbono inviare al presidente della commissione amministrativa, non oltre il 31 luglio p. v. la domanda in carta bollata da L. 0.60 corredata dei seguenti documenti:

1° certificato di cittadinanza italiana;

2° attestato di nascita dal quale risulti che la concorrente non abbia oltrepassato il 35° anno di età;

3° certificato del medico provinciale o militare o dell'ufficiale sanitario del comune in cui l'aspirante risiede, dal quale risulti che è di sana costituzione ed esente da imperfezioni fisiche tali da impedirle l'adempimento dei doveri dell'ufficio a cui aspira.

Tale certificato dovrà essere di data non anteriore all'avviso del concorso;

4° certificato di moralità, rilasciato da non più di tre mesi avanti la chiusura del concorso, dal sindaco del comune dove la concorrente risiede; ove la concorrente non abiti nel comune da oltre un biennio, deve presentare anche un attestato di moralità rilasciato dai sindaci dei comuni ove risiedeva precedentemente;

5° fede penale di data non anteriore a tre mesi avanti della chiusura del concorso;

6° laurea universitaria o diploma di abilitazione all'insegnamento per cui è bandito il concorso o certificato di cui all'art. 2 comma 1° della legge 8 aprile 1906, n. 141;

7° certificato attestante i punti riportati nell'esame finale per il conseguimento della laurea o del diploma;

8° cenno riassuntivo in carta libera degli studi fatti e della carriera didattica percorsa;

9° elenco in carta libera di tutti i documenti.

Ai documenti predetti le concorrenti possono aggiungere tutti gli altri titoli che ritengano opportuno di presentare nel proprio interesse, e le loro pubblicazioni. Sono escluse le opere manoscritte o in bozza di stampa.

I documenti devono essere presentati in originale o in copia autentica ed essere debitamente legalizzati.

Nella domanda la concorrente deve indicare con esattezza la propria dimora ed il luogo ove intende che le siano restituiti i documenti.

Non sono accolte le domande che giungano all'Istituto dopo il termine stabilito dal bando di concorso e non sono sottoposte alla commissione le domande non corredate di tutti i titoli e documenti prescritti dal concorso stesso.

Dopo la chiusura del concorso non si accettano nuovi titoli, o pubblicazioni, o parte di esse.

La commissione amministrativa e la Direzione esaminano la regolarità dei titoli e assumono anche, se lo credono opportuno e nei modi che ritengono più adatti, tutte le informazioni utili ad accertare le buone qualità morali e didattiche delle concorrenti.

Per la formazione della graduatoria si terrà conto dei titoli di studio, dei titoli didattici e dell'anzianità di servizio prestato. Verrà anche tenuto particolar conto del servizio prestato dalle concorrenti in pubblici Istituti di educazione.

Se la concorrente prescelta in conseguenza del concorso rinuncia alla nomina, o per legittimi motivi è dichiarata dimissionaria, sarà nominata quella che le succede immediatamente nella graduatoria e così di seguito.

Le nomine non divengono definitive se non dopo un biennio di lodevole servizio, durante il quale le insegnanti potranno essere licenziate per dimostrata incapacità, per abituale negligenza o per provata insufficienza fisica.

Per schiarimenti rivolgersi al presidente del Conservatorio.

Sansepolcro, 13 giugno 1911.

Il presidente
D. Carloni.

PARTE NON UFFICIALE

PARLAMENTO NAZIONALE

SENATO DEL REGNO

RESOCONTO SOMMARIO — Lunedì, 3 luglio 1911

Presidenza del presidente MANFREDI.

La seduta comincia alle 15.

BORGATTA, segretario, dà lettura del processo verbale della seduta precedente, il quale è approvato.

Presentazione di disegni di legge e di relazioni.

PRESIDENTE. Comunica un Messaggio del presidente della Camera elettiva, il quale trasmette il seguente disegno di legge:

« Istituzione di una tassa sui marmi nel comune di Carrara ».

TEDESCO, ministro del tesoro. Presenta i seguenti disegni di legge, già approvati dall'altro ramo del Parlamento:

Trasporto di fondi residui dal bilancio del Ministero dell'interno a quelli dei Ministeri delle poste e dei telegrafi e delle finanze per costruzione di locali nella stazione internazionale di Domodossola e in quelle di Preglia, Varzo e Iselle;

Spesa straordinaria per il consolidamento del fabbricato demaniale di San Severino, sede dell'archivio di Stato in Napoli, e per l'acquisto di un attiguo fabbricato.

FINOCCHIARO-APRILE, ministro di grazia e giustizia e dei culti. Presenta i seguenti disegni di legge, già approvati dall'altro ramo del Parlamento:

Provvedimenti per regolare i conti consuntivi degli economati dei benefici vacanti.

SACCHI, ministro dei lavori pubblici. Presenta il disegno di legge, già approvato dall'altro ramo del Parlamento:

Modificazioni al ruolo organico del Ministero dei lavori pubblici per la vigilanza sulle ferrovie, sulle tranvie e sulle automobili.

BERTETTI. Presenta la relazione ai seguenti disegni di legge:

Ampliamento della rete telefonica nazionale e stabilimento di nuove comunicazioni internazionali;

Trasmissione di corrispondenza con la posta pneumatica.

FRASCARA. Presenta la relazione al disegno di legge:

Provvedimenti a favore dell'industria delle costruzioni navali

FINALI, presidente della commissione di finanze. Presenta la relazione ai disegni di legge:

Aumento di dotaziane della Camera dei deputati per gli esercizi finanziari 1910-911 e 1911-912;

Maggiori assegnazioni e diminuzioni di stanziamento su taluni capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero delle poste e dei telegrafi per l'esercizio finanziario 1910-911;

Maggiori assegnazioni e diminuzioni di stanziamento su alcuni capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno per l'esercizio finanziario 1910-911.

Per la nomina di una commissione.

PRESIDENTE. Comunica una lettera del ministro del tesoro il quale ricorda al Senato che occorre nominare due senatori a far parte della commissione incaricata di procedere all'esame della situazione degli Istituti di emissione.

Aggiunge che tale elezione sarà fatta in una prossima seduta.

Giuramento del senatore Ponza di San Martino.

Introdotto dai senatori Goiran e di Collobiano, presta giuramento il senatore Cesare Ponza di San Martino.

Approvazione di disegni di legge

BORGATTA e MELODIA, segretari, danno lettura dei seguenti di-

segni di legge che, senza discussione, sono approvati e rinviati allo scrutinio segreto:

Esercizio provvisorio del bilancio del Fondo per la emigrazione per l'esercizio finanziario 1910-911 a tutto il mese di dicembre 1911 (N. 659).

Estensione ai corpi a terra del fondo di scorta istituito per le RR. navi (N. 617).

Saldo della gestione « Fondo vestiario e spese generali » del soppresso Consiglio d'amministrazione del corpo Reale equipaggi (N. 618).

Riserva alla bandiera nazionale del trasporto dai porti inglesi ai porti italiani di parte del carbone occorrente per le ferrovie dello Stato e per la R. marina (N. 619).

Annessione al comune di Capraia agli uffici giudiziari e finanziari di Livorno (N. 625).

Discussione del disegno di legge: « Applicazione delle disposizioni in materia di aumenti sessennali sugli stipendi a carico dello Stato » (N. 602).

MELODIA, segretario. Dà lettura del disegno di legge.

Non ha luogo discussione generale.

Senza osservazioni si approva l'art. 1°.

TEDESCO, ministro del tesoro. All'art. 2°, osserva che il disegno di legge ha carattere interpretativo delle vigenti disposizioni in materia di aumenti sessennali; e che l'Ufficio centrale, per un sentimento di uguaglianza ha proposto una modificazione all'art. 2° nel senso che siano abrogate le disposizioni speciali che esistono in materia di aumenti sessennali.

Si associa al pensiero ispiratore della proposta dell'Ufficio centrale, ma dubita che sia questa la sede opportuna per una tale abrogazione, di cui non si potrebbero ora calcolare tutti gli effetti.

Dichiara che accetterebbe da parte dell'Ufficio centrale un invito a studiare la questione, per presentare, occorrendo, un apposito disegno di legge.

ARNABOLDI, relatore. Come il ministro ha riconosciuto, l'Ufficio centrale fu mosso da un concetto di eguaglianza.

Esso ora prende atto delle dichiarazioni del ministro ed attende che la materia sia studiata, ed i risultati degli studi siano sottoposti all'esame del Parlamento.

L'art. 2 è approvato.

Il disegno di legge è rinviato allo scrutinio segreto.

Votazione a scrutinio segreto.

DI PRAMPERO, segretario. Fa l'appello nominale per la votazione a scrutinio segreto dei disegni di legge, oggi approvati per alzata e seduta.

Si lasciano le urne aperte.

Seguito della discussione del disegno di legge « Sulla cittadinanza » (N. 164-A).

PRESIDENTE. Ricorda che nell'ultima tornata sono stati approvati i primi 4 articoli.

FIORE. All'art. 5 dichiara di mantenere l'emendamento presentato, con questa limitazione, che il decreto reale il quale conferisce i diritti politici, non conferisca anche quello di far parte delle Camere legislative, se non sieno decorsi altri cinque anni.

Spiega che diventa ora emendamento il testo del progetto Scialoja.

GAROFALO. Aveva anch'egli proposto un emendamento nello stesso senso, e perciò si associa a quello del senatore Fiore, che potrebbe formularsi così:

« Chi ha ottenuto la cittadinanza a termini dell'articolo precedente, godrà dei diritti politici, ma non potrà far parte delle Camere legislative prima che siano decorsi cinque anni dalla data del decreto di concessione ».

Accenna al caso in cui la persona che ha ottenuto il decreto sia cittadino di un altro Stato, il quale continui a considerarlo come proprio cittadino, malgrado la naturalizzazione italiana.

Non gli sembra conveniente che in tale condizione di cose chi ha questa doppia cittadinanza appartenga al Parlamento italiano.

Fa poi l'ipotesi di persona che, per ottenere la deputazione politica, risieda cinque anni in Italia e provochi un decreto di naturalizzazione.

È vero che il Consiglio di Stato non darà parere favorevole in casi d'indegnità, ma non soltanto in questi casi potrebbe essere opportuno negare l'ingresso al Parlamento a determinate persone, che si trovino nelle condizioni accennate.

POLACCO, relatore. Ricorda che la disposizione corrispondente all'emendamento ora proposto dai senatori Fiore e Garofalo faceva parte del progetto del ministro Scialoja, il quale, chiamato in seno all'Ufficio centrale, dichiarò che la disposizione stessa era dettata soltanto dallo scrupolo di porre una limitazione al Governo, e riconobbe che non vi erano ragioni sostanziali per insistervi.

Nei casi eccezionali di doppia cittadinanza, di cui ha parlato il senatore Garofalo, non riscontra nulla che renda inopportuno l'intervento del naturalizzato italiano nelle assemblee politiche.

Rileva che, d'altronde, l'emendamento proposto non toglierebbe l'inconveniente, poichè esso non fa che portare a dieci anni il termine per il pieno godimento dei diritti politici.

Conclude che l'Ufficio centrale non può accettare l'emendamento.

Presentazione di una relazione.

DI BROCCHETTI. Presenta la relazione al disegno di legge:

Chiamata di rassegna per controllo della forza in congedo del corpo Reale equipaggi.

Ripresa della discussione.

FINOCCHIARO-APRILE, ministro di grazia e giustizia e dei culti, dimostra che i dubbi accennati dal senatore Fiore, nella pratica, non si riferiranno che a casi estremamente rari.

Si associa, pertanto, alle considerazioni ed alle dichiarazioni fatte dal senatore Polacco, ed invita il Senato ad approvare l'art. 5 nel testo concordato con l'Ufficio centrale.

PRESIDENTE. Annuncia che il senatore Fiore ha presentato un nuovo emendamento che suona così:

« Il decreto Reale di concessione non avrà effetto se la persona, a cui la cittadinanza è conceduta, non dia la prova di aver perduto la cittadinanza straniera e non presti giuramento », ecc.; il resto identico.

Chiede se questo emendamento sia appoggiato.

(È appoggiato).

FIORE. Svolgendo il suo emendamento dice che non si debbono creare, con disposizioni legislative, nuove cause per ammettere, se non giuridicamente, in via di fatto, una duplicità di cittadinanza; e che non si debbono attribuire i diritti politici a chi non abbia dato la prova di aver rinunciato alla cittadinanza straniera.

E la necessità del parere del Consiglio di Stato non può supplire al difetto della disposizione legislativa, perchè il Consiglio di Stato deve attenersi alla legge che il Parlamento fa; ed in essa non vi sarebbe, per condizione all'acquisto della cittadinanza, la rinunzia a quella straniera.

Questi i motivi del suo emendamento.

SCIALOJA. Osserva che noi non possiamo subordinare gli atti della nostra sovranità a legislazioni straniere; non possiamo concedere la cittadinanza italiana, subordinandone la concessione, alla facoltà che ce ne venisse data dalle leggi di uno Stato estero.

La parte principale del disegno di legge si riferisce al riacquisto della cittadinanza, e le molteplici facilitazioni che esso fa pel riacquisto, possono creare molti casi analoghi a quello accennato dal senatore Fiore.

Eppure se egli non si è scandalizzato di questi casi per il riacquisto della cittadinanza, non dovrebbe scandalizzarsi dei pochi che possono verificarsi per la concessione della cittadinanza stessa.

Concludendo prega il senatore Fiore di ritirare il suo emendamento.

FIORE. Non è ammissibile che sarebbe menomata l'indipendenza della sovranità italiana, quando si ritenesse non conveniente moltiplicare le cittadinanze.

Ritiene che avrebbe maggiore efficacia il decreto di concessione della cittadinanza, se, chi l'ottiene, rinunziasse a quella straniera.

La limitazione a cui egli ha accennato non va intesa nel senso esposto dal senatore Scialoja; nessuna legge straniera può derogare al diritto pubblico italiano.

Conchiude che il suo emendamento lascia integro il concetto dell'Ufficio centrale; ma non v'insiste.

PRESIDENTE. Pone ai voti l'art. 5 nel testo proposto dall'Ufficio centrale.

(Approvato).

GAROFALO. Dichiara di non insistere nell'aggiunta proposta all'art. 5.

Senza discussione è approvato l'art. 6.

PETRELLA. All'art. 7 chiede che venga chiarito che nei casi dell'art. 2 e dell'art. 7 l'emancipato possa fare a meno del consenso del curatore e dell'autorizzazione del consiglio di famiglia o di tutela.

POLACCO, relatore. Afferma che tale è il concetto dell'Ufficio centrale, perchè trattasi di diritto personalissimo, come quello di testare.

FINOCCHIARO-APRILE, ministro di grazia e giustizia e dei culti. Rileva che è stato opportuno sollevare la questione; la dichiarazione del relatore, alla quale si associa, toglie ogni dubbio.

PETRELLA. Ringrazia.

L'art. 7 è approvato.

FIORE. All'art. 8 sostiene e svolge il seguente emendamento, in armonia a quello presentato all'art. 3:

« Perde la cittadinanza:

1° chi avendone la capacità secondo la legge italiana, ottenga dietro propria domanda la naturalizzazione all'estero od elegga una cittadinanza straniera nei casi determinati dalla legge;

2° chi avendo acquistata senza concorso di volontà propria una cittadinanza straniera dichiari di rinunciare alla cittadinanza italiana;

3° chi, avendo accettato impiego da un Governo estero od essendo entrato al servizio militare di potenza estera, vi persista nonostante l'intimazione del Governo italiano di abbandonare entro il termine fissato, l'impiego o il servizio;

4° chi abbia abbandonato il proprio domicilio e la residenza in Italia ed abbia stabilito il domicilio in paese straniero, e vi abbia mantenuto la residenza abituale per anni 30.

La perdita della cittadinanza, nei casi preveduti da questo articolo, non esime dagli obblighi del servizio militare ».

POLACCO, relatore. Dimostra che, non essendo stato accettato il precedente emendamento del senatore Fiore all'art. 3, non ha ragion d'essere quello ora proposto all'art. 7.

FIORE. Non insiste nel suo emendamento.

SCIALOJA. Propone che sia sostituita la seguente formula a quella corrispondente dell'Ufficio centrale, come più propria: « Può il Governo, nei casi indicati negli articoli 1 e 2, dispensare dalla condizione del trasferimento della residenza all'estero ».

POLACCO, relatore, e FINOCCHIARO-APRILE, ministro di grazia e giustizia e dei culti, accettano la sostituzione.

PRESIDENTE. Pone ai voti l'art. 8 così emendato.

(È appoggiato).

VERONESE. Anche a nome dei senatori Levi-Civita, Bettoni, Gorio, Vischi e Tassi, ritira l'emendamento proposto all'art. 9, associandosi al testo concordato fra il ministro, l'Ufficio centrale ed il senatore Scialoja al penultimo capoverso dell'articolo stesso, perchè esso non porta innovazioni alla situazione giuridica esistente.

Accenna alla convenzione dell'Aja del 12 giugno 1902, per la quale vennero dichiarate esecutive in Italia le sentenze di divorzio pronunciate all'estero fra stranieri originariamente italiani, nè fu negato il riacquisto della cittadinanza italiana agli italiani già divorziati all'estero.

Si augura che il ministro guardasigilli voglia presentare al più presto i disegni di legge sul divorzio e sulla precedenza del matrimonio civile sul religioso.

POLACCO, relatore. Dichiara che l'Ufficio centrale, accettando la formula concordata, non ha inteso ripiegare la bandiera, su cui non è scritto « divorzio » o « non divorzio » ma è scritto « rispetto alla legge » (Bene).

Se verrà in discussione il problema del divorzio potrà ciascuno prendere chiaramente la sua posizione; ma l'Ufficio centrale parlando di frode alla legge ne parlava in senso generale, perchè sono parecchie le leggi che si possono violare con la mutazione e il riacquisto della cittadinanza.

Spiega che l'Ufficio centrale ha accettato la formula concordata per non creare ostacoli all'approvazione di un così importante e provvido disegno di legge, dal momento che era sorto lo spettro della questione del divorzio, la quale non aveva con l'articolo in discussione nessuno speciale rapporto.

Il senatore Veronese ha accennato ad una convenzione dell'Aja; ma l'oratore gli risponde che tale convenzione non si occupò nè poteva occuparsi del riacquisto della cittadinanza.

Dice che la formula concordata presume l'autorizzazione, ma dà al Governo la facoltà di inibire il riacquisto della cittadinanza in singoli casi, col parere conforme del Consiglio di Stato (Approvazioni).

FINOCCHIARO-APRILE, ministro di grazia, giustizia e dei culti. Ricorda che l'argomento fu ampiamente trattato nella discussione generale.

Dichiarò allora che, a suo giudizio, la frase « al solo scopo di frodare la legge », per la sua forma lata poteva dar luogo ad inconvenienti.

E poichè era stato accennato al divorzio, disse che gli sembrava che tale accenno fosse inopportuno, e aggiunse, come sua opinione personale, che in tal caso la frode alla legge avrebbe avuto una sanzione eccessiva.

Ripete oggi che una questione grave come quella del divorzio, non può e non deve essere pregiudicata da questa discussione.

È lieto che l'Ufficio centrale, d'accordo col Governo e col senatore Scialoja, abbia dettata una formula, che, lasciando la questione del divorzio completamente al di fuori di questa discussione, dà al Governo, in casi singoli, un'arma efficace per negare, ove occorra, il riacquisto della cittadinanza.

Al senatore Veronese osserva che le convenzioni dell'Aja nulla contengono, per cui sia meno consigliabile la nuova formula, la quale raccoglie in sè le parti migliori del testo dell'Ufficio centrale e del progetto Scialoja.

Conclude augurandosi che la formula concordata abbia il favorevole suffragio del Senato (Approvazioni).

VERONESE. Ripete che ha ritirato l'emendamento ed ha accettato la formula concordata, perchè tra le altre ragioni, rimane impregiudicata la condizione giuridica rispetto al divorzio.

POLACCO, relatore. Propone che nell'emendamento al penultimo capoverso dell'art. 9 concordato dove si dice: « due mesi » e « quattro mesi », si dica invece: « tre mesi » e « sei mesi ».

FINOCCHIARO-APRILE, ministro di grazia e giustizia e dei culti. Accetta.

L'art. 9, così emendato, è approvato.

Presentazione di relazione.

FINALI, presidente della Commissione di finanze. Presenta la relazione al disegno di legge:

Maggiori assegnazioni e diminuzioni di stanziamento su taluni capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero di grazia e giustizia e dei culti per l'esercizio finanziario 1910-1911.

Chiusura di votazione.

PRESIDENTE. Dichiara chiusa la votazione.

(I senatori segretari numerano i voti).

Ripresa della discussione.

POLACCO, relatore. All'art. 10 accetta l'emendamento proposto dal senatore Fiore, che cioè invece di dire: « in costanza di matrimonio non può la donna assumere » ecc., si dica: « la donna maritata non può assumere » ecc.

FINOCCHIARO-APRILE, ministro di grazia e giustizia e dei culti. Accetta l'emendamento.

L'art. 10, così modificato, è approvato.

Si approva, senza osservazioni, l'art. 11.

POLACCO, relatore. All'art. 12 accetta la modificazione proposta dal senatore Fiore, di sostituire alle parole « seconde nozze » le altre « nuove nozze ».

FINOCCHIARO-APRILE, ministro di grazia e giustizia e dei culti. Consente.

L'art. 12 è approvato con questo emendamento.

GAROFALO. All'art. 13 propone che l'esenzione di tasse e spese sia limitata solo alle domande di riacquisto della cittadinanza.

POLACCO, relatore. Dichiara che quest'articolo fu concordato coi ministri interessati, e quindi non può consentire nell'emendamento proposto dal senatore Garofalo.

FINOCCHIARO-APRILE, ministro di grazia e giustizia e dei culti. Deve mantenere l'articolo quale è stato proposto.

GAROFALO. Non insiste.

L'art. 13 è approvato.

FIORE. All'art. 14 crede opportuno estendere la disposizione di quest'articolo anche a chi abbia dimora nel Regno. Propone quindi che invece di dire « chiunque risieda nel Regno », si dica « chiunque risieda o soggiorni nel Regno ».

SCIALOJA. Osserva che con l'art. 14 è la prima volta che si regola in Italia la condizione degli apoliti.

Quando un individuo non appartiene ad alcuna cittadinanza, invece di applicargli la legge della nazionalità, si applicherà quella del domicilio, non del domicilio come è inteso dal Codice civile, ma tenendo conto di un elemento preponderante, quello della residenza.

Ammettendo che la semplice dimora basti all'applicazione delle disposizioni dell'art. 14, si creerebbero inutili difficoltà e condizioni di fatto insormontabili. Invita quindi il senatore Fiore a non insistere nel suo emendamento.

FIORE. Osserva che se il principio, cui si ispira l'art. 14, non è consacrato in alcuna legislazione, esso ha tuttavia fondamento nella tradizione scientifica, perchè tutti i giuristi, compreso il Mancini, hanno ritenuto che, in mancanza della legge di nazionalità, si debba applicare quella del domicilio.

Una volta che il legislatore italiano vuol provvedere a regolare la condizione dei senza patria, è opportuno che provveda in modo esauriente.

Dice che deve applicarsi la legge nostra a colui che, chiedendo l'esercizio dei diritti civili, affermi di non essere cittadino di alcuno Stato: e se dice di essere cittadino di un altro Stato deve darne la prova.

Difficoltà potranno sorgere anche nell'ipotesi di uno che, soggiornando in Italia senza avervi residenza, venga a morire. In tal caso bisogna regolare la successione, la posizione dei minori ecc. ed allora, chiede l'oratore, sarà applicabile l'art. 14?

Per regolare completamente questa questione occorrerebbe estendere l'applicazione dell'articolo, non solo a chi ha la residenza, ma anche a chi ha il soggiorno nel Regno.

POLACCO, relatore. Si associa alle osservazioni fatte dal senatore Scialoja.

Soggiunge che nell'ipotesi fatta dal senatore Fiore, di un individuo senza patria che muoia nel Regno, non ha nulla a che vedere l'art. 14. Sarà allora il caso di applicare l'art. 8 del titolo preliminare del Codice civile e gli articoli 105 e seguenti del Codice di procedura civile.

FINOCCHIARO-APRILE, ministro di grazia e giustizia e dei culti. Osserva che l'emendamento del senatore Fiore è estraneo al concetto, cui si ispira il disegno di legge; inoltre potrebbe dar luogo ad applicazioni che andrebbero al di là del pensiero del senatore Fiore.

FIORE. Ritira il suo emendamento.

L'art. 14 è approvato.

Senza osservazioni si approva l'art. 15.

SCIALOJA. All'art. 16 prega il ministro di studiare se nell'applicazione dell'articolo non convenga estendere la facoltà di ricevere le dichiarazioni di capitani delle navi.

MAURIGI, presidente dell'Ufficio centrale. Raccomanda che si stabilisca che di tale facoltà i capitani di navi non possano far uso che fuori delle acque territoriali di altri Stati.

FINOCCHIARO-APRILE, ministro di grazia e giustizia e dei culti. Terrà conto delle raccomandazioni.

L'art. 16 è approvato.

POLACCO, relatore. All'art. 17 spiega che è stato tolto l'accenno all'art. 105 del Codice penale perchè si è ritenuto che l'argomento meritasse uno speciale studio, ed anzi l'Ufficio centrale ha presentato un ordine del giorno.

L'art. 17 è approvato; e senza osservazioni si approvano gli articoli 18, 19 e 20.

PRESIDENTE. Dà lettura del seguente ordine del giorno proposto dall'Ufficio centrale:

« Il Senato invita il Governo a proporre modificazioni all'art. 105 del Codice penale in armonia ai principi stabiliti nel presente disegno di legge ».

FINOCCHIARO-APRILE, ministro di grazia e giustizia e dei culti. Accetta l'ordine del giorno.

PRESIDENTE. Lo pone ai voti.

(È approvato).

Il disegno di legge è rimandato allo scrutinio segreto.

Risultato di votazione.

PRESIDENTE. Proclama il risultato della votazione a scrutinio segreto dei seguenti disegni di legge:

Esercizio provvisorio del bilancio del Fondo per la emigrazione per l'esercizio finanziario 1911-912 a tutto il mese di dicembre 1911:

Votanti	91
Favorevoli	81
Contrari	10

(Il Senato approva).

Estensione ai corpi a terra del fondo di scorta istituito per le RR. navi:

Votanti	91
Favorevoli	80
Contrari	11

(Il Senato approva).

Saldo del soppresso « Fondo vestiario e spese generali » del Consiglio d'amministrazione del corpo reale equipaggi:

Votanti	91
Favorevoli	82
Contrari	9

(Il Senato approva).

Riserva alla bandiera nazionale del trasporto dai porti inglesi ai porti italiani di parte del carbone occorrente per le ferrovie dello Stato e per la R. marina:

Votanti	91
Favorevoli	79
Contrari	12

(Il Senato approva).

Annessione del comune di Capraia agli uffici giudiziari e finanziari di Livorno:

Votanti	91
Favorevoli	75
Contrari	16

(Il Senato approva).

Applicazione delle disposizioni in materia di aumenti sessennali sugli stipendi a carico dello Stato:

Votanti	91
Favorevoli	76
Contrari	15

(Il Senato approva).

La seduta è tolta alle ore 18.15.

CAMERA DEI DEPUTATI

RESOCONTO SOMMARIO — Lunedì, 3 luglio 1911

SEDUTA ANTIMERIDIANA

Presidenza del vice presidente CARMINE.

La seduta comincia alle 10.

DI ROVASENDA, segretario, legge il processo verbale della seduta antimeridiana precedente, che è approvato.

Seguita la discussione dell' organico del Ministero degli affari esteri (846).

LANDUCCI, conviene nel concetto informatore del disegno di legge che considera un altro passo verso la fusione delle carriere, e che provvede a colmare le deficienze numeriche, tante volte rilevate, nel personale consolare.

Osserva però che, in conseguenza di questo disegno di legge, sarà necessario bandire molti concorsi; ma soggiunge che a questi concorsi non prenderanno parte i migliori elementi: il che crede dipenda dall' obbligo imposto ai concorrenti di avere una rendita; dalla mancanza di stipendio agli addetti consolari; dalla connessione di carriera fra il personale dell' Amministrazione centrale e quello consolare; dalla creazione di alti funzionari senza concorso e fuori ruolo; dall' abitudine invalsa di affidare ad elementi estranei la reggenza di consolati.

Raccomanda però al ministro di eliminare gli accennati inconvenienti. (Bene!)

FALLETTI, dichiara di essere favorevole al disegno di legge, che migliora le condizioni economiche del personale e ne aumenta il numero in proporzione delle nuove sedi all' estero.

Ricorda gli antichi dibattiti parlamentari sull' ordinamento delle carriere del personale dipendente dal Ministero degli affari esteri.

Non ritiene che si debba ritornare sulla questione, oramai definitiva mercè la legge del 1907 che ripartì quel personale nei due ruoli, il diplomatico e il consolare.

Si rende ragione di qualche inconveniente rilevato della Giunta del bilancio pel fatto di detta legge, ma questa ritiene provvida quando sia rigorosamente applicata. Si ripromette buoni risultati da una maggiore indennità che si accordasse al personale diplomatico e consolare chiamato, con turni da prestabilirsi, a coprire funzioni dirette presso l' Amministrazione centrale. (Bene!)

BORSARELLI, si unisce alle osservazioni svolte in argomento dall' onorevole Daneo; solamente dichiarando di non consentire nella idea che si possono eventualmente colmare le lacune negli organici del Ministero degli affari esteri (tranne per gli altissimi gradi) con funzionori scelti in altre Amministrazioni.

Manifesta il pensiero che i turni, servizio dell' Amministrazione centrale debbano essere limitati, per motivo diverso, ai funzionari che si trovano all' inizio o alla fine della carriera. (Bene!)

ABIGNENTE, presidente della Giunta generale del bilancio, osserva che il disegno di legge ha il solo scopo di estendere al personale dipendente dal Ministero degli affari esteri le disposizioni della legge sullo stato giudiziario; onde non è il caso di una discussione sugli ordinamenti dei servizi e delle carriere.

Rispondendo ai vari oratori, giustifica le disposizioni del disegno di legge, così quelle relative al personale consolare che quelle che interessano il personale diplomatico, rilevando che le molteplici osservazioni potranno essere oggetto di studio.

DI SCALEA, sottosegretario di stato per gli affari esteri, dimostra la necessità del disegno di legge che risponde intanto ad improrogabili esigenze amministrative; e dichiara che sarà presto sottoposto alle deliberazioni del Parlamento un riordinamento dei servizi però mantenendo fermo il concetto dell' abolizione della carriera interna.

Prega perciò la Camera di approvare senz' altro il disegno di legge. (Approvazioni).

DE NOVELLIS, all' articolo 4 rileva la necessità di istituire al Cairo un magistrato che, per l' esperienza e per la competenza possa adempiere effettivamente al suo ufficio. (Bene!)

DI SCALEA, sottosegretario di Stato per gli affari esteri, accetta la proposta nell' onorevole De Novellis.

(Il disegno di legge è approvato con una modificazione all' articolo 1 concordata fra il Governo e la Commissione).

Discussione del disegno di legge per gli uffici dello Stato nella capitale (889).

CANDIANI, nota la grande importanza finanziaria, artistica, e amministrativa del disegno di legge, e prega perciò il Governo di rimandare a più opportuna epoca la discussione.

GIOLITTI, presidente del Consiglio, ministro dell' interno, risponde che il progetto di legge, studiato in ogni sua parte da una autorevole Commissione, mira a risolvere uno stato di cose che è causa di moltissimi inconvenienti al servizio, e insieme ragione di gravi spese all' erario.

Prega perciò l' onorevole Candiani di consentire che il disegno di legge possa essere discusso ed approvato.

CAVAGNARI, presenta e svolge il seguente ordine del giorno

« La Camera invita il Governo a presentare distinti progetti di legge per ogni eventuale costruzione di pubblici edifici, nell' interesse dello Stato, corredandoli dei relativi progetti tecnici e piani finanziari ».

Esprime il dubbio che la simultenea deliberazione di costituire molti edifici per conto dello Stato, possa impedire che la spesa rimange limitate nelle cifre che si prevedono: onde raccomanda che si provveda caso per caso, e con leggi speciali.

TOSCANELLI, presenta e svolge il seguente ordine del giorno:

« La Camera confida che il Governo saprà provvedere degnamente alla costruzione dei nuovi Ministeri in Roma in seguito a pubblici concorsi, nei quali si possa tener conto, oltrecchè delle esigenze dell' Amministrazione anche di quelle dell' arte ».

Approvando il progetto di legge per ragioni di economia e di prestigio dello Stato, crede necessario che, nella costruzione degli edifici pubblici si tenga conto delle esigenze tecniche e artistiche: e perciò prega il presidente del Consiglio di accettare il suo ordine del giorno.

GIOLITTI, presidente del Consiglio, ministro dell' interno, risponde all' onorevole Cavagnari essere opportuno un piano organico e completo per gli uffici pubblici, anche per avere la sicurezza di convenienti aree disponibili.

All' onorevole Toscanelli dichiara essere intenzione del Governo di costruire edifici decorosi, ma non di inalzare monumenti: poichè, a Roma almeno, i concorsi pubblici non hanno dato buoni risultati. Crede più pratico costituire una sezione di architettura negli uffici del Genio civile: perchè si guadagnerà tempo e si spenderà meno.

Confida perciò che la Camera approverà il disegno di legge. (Approvazioni).

CAVAGNARI, non insiste nella sua proposta.

TOSCANELLI, prende atto delle dichiarazioni del presidente del Consiglio, e ritira il suo ordine del giorno.

NAVA CESARE, all'articolo 1 chiede al ministro di assicurare la Camera che la spesa non sarà superiore a quella preventivata, e che saranno risparmiate al bilancio le dolorose sorprese del passato.

TEDESCO, ministro del tesoro, risponde che gli uffici tecnici dello Stato hanno studiato con grandissima cura i progetti di massima

degli edifici da costruire, tenendo conto anche dei dati di fatto risultati da precedenti costruzioni.

SACCHI ministro dei lavori pubblici, si unisce a queste dichiarazioni.

(Il disegno di legge è approvato).

La seduta termina alle 12.20.

SEDUTA POMERIDIANA

Presidenza del vicepresidente CAPPELLI.

La seduta comincia alle 14.20.

DI ROVASENDA, segretario, legge il processo verbale della seduta pomeridiana di ieri, che è approvato.

Relazione di petizioni,

MANGO, presidente della Giunta, propone l'invio al Ministero di agricoltura, industria e commercio della petizione con cui il Consiglio comunale di Corniglio fa voti che, se si presenterà un progetto di legge sulle foreste, siano tenuti in considerazione gli interessi dei comuni delle montagne.

MICHELI, raccomanda che si trovi modo di dare un equo compenso ai proprietari di tali comuni, ai quali si impone una così grave limitazione dell'esercizio del loro diritto; e che si tenga conto che i vincoli forestali giovano essenzialmente ai comuni della pianura, onde è giusto che essi contribuiscano a dare i mezzi per alleviare gli oneri imposti a quelli delle montagne.

CERMENATI, si associa alle conclusioni del relatore, che crede perfettamente conformi a giustizia.

CAPALDO, sottosegretario di Stato per l'agricoltura, industria e commercio, accetta la proposta della Giunta.

MICHELI, ringrazia il sottosegretario di Stato, raccomandando che si tenga conto speciale delle condizioni delle provincie che hanno il vecchio catasto.

GIULIANI, raccomanda che sia prontamente discusso il disegno di legge per il ruolo organico del corpo reale delle foreste.

(La proposta della Giunta è approvata).

MANGO, presidente della Giunta, propone l'invio al Ministero dell'istruzione pubblica della petizione, presentata dall'onorevole Compans, con la quale alcuni professori supplenti già incaricati fuori ruolo nelle scuole medie di Torino fanno voti che sia abrogato lo articolo 102 del regolamento 28 agosto 1906, n. 512.

(La Camera approva).

Propone poi l'ordine del giorno puro e semplice su una petizione della Società anonima cooperativa per l'importazione del pesce in Roma, che invoca alcuni benefici ai quali ritiene di avere diritto.

(La Camera approva).

Propone altresì l'invio al ministro della pubblica istruzione di una petizione, presentata dall'onorevole Ciartoso, con cui alcuni professori supplenti gia incaricati fuori ruolo nelle regie scuole medie di Torino chiedono che l'articolo 37 della legge 8 aprile 1906, n. 142 sia dichiarato applicabile anche per quegli insegnanti incaricati fuori ruolo che durante l'ultimo trimestre del 1906 vennero a trovarsi nelle condizioni previste dall'articolo stesso.

CIARTOSO, raccomanda al ministro dell'istruzione pubblica di esaminare la petizione con la maggiore benevolenza.

FALCIONI, sottosegretario di Stato per l'interno, si farà premura di comunicare al ministro il desiderio e la raccomandazione dell'onorevole Ciartoso.

(La proposta della Giunta è approvata).

MANGO, presidente della Giunta, propone l'invio agli archivi per gli opportuni riguardi di una petizione con cui il Consiglio comunale di Guardalfiera fa voti per la presentazione di un disegno di legge sul miglioramento economico degli impiegati comunali col concorso dello Stato nella spesa degli stipendi.

(La Camera approva).

Propone poscia l'ordine del giorno puro e semplice della petizione di un reduce dalle patrie battaglie che gode una pensione la quale supera di poche lire il limite prescritto dalla recente legge per la concessione di un assegno ai veterani, e che chiede che questo gli sia egualmente concesso.

(La Camera approva).

Propone inoltre l'invio al ministro della guerra, di una petizione, presentata dal deputato Valeri, con cui il signor Rinaldo Amatucci, colonnello nella riserva, si duole che la sua carriera sia stata ingiustamente troncata.

Dichiara però che la Giunta non intende punto di entrare nel merito della questione.

PALA, crede che il Parlamento non debba intervenire in vertenze per le quali si possono adire le giurisdizioni ordinarie.

MANGO, presidente della Giunta, risponde che il colonnello Amatucci ha già sperimentato queste giurisdizioni ordinarie; e che, data la specialità del caso, il Parlamento può bene invitare il ministro ad un ulteriore esame della questione.

Perciò, con le dichiarazioni e riserve già fatte, mantiene la sua proposta.

PISTOJA, appoggia la proposta della Commissione, raccomandando al ministro di esaminare personalmente la petizione di un ufficiale superiore che è veramente meritevole d'ogni riguardo.

SPINGARDI, ministro della guerra, accetta la proposta della Giunta, dichiarando che la petezione sarà esaminata con la maggiore scrupolosità.

(La proposta della Giunta è approvata).

MANGO, presidente della Giunta, propone l'invio al ministro di grazia e giustizia di una petizione con cui il Consiglio comunale e molti cittadini di Castelpizzuto fanno voti che quel comune sia distaccato dal mandamento di Cantalupo del Sannio.

(La Camera approva).

Propone quindi l'invio al ministro dei lavori pubblici della petizione della deputazione provinciale di Potenza che fa voti che il comune di Carbone sia tolto dallo stato di isolamento ed allacciato alla rete stradale esistente verso Teana.

(La Camera approva).

Propone anche l'invio allo stesso ministro della petizione del Consiglio comunale di Caltagirone il quale fa voti che sia prorogata la legge 8 luglio 1903, n. 312, sia per le strade di accesso allo stazioni ferroviarie, sia per il completamento delle vie comunali obbligatorie, aumentando anche il sussidio governativo.

(La Camera approva).

Propone altresì l'invio al ministro dell'interno della petizione di molti abitanti della frazione di Giulianello (comune di Cori), i quali fanno voti che la frazione stessa sia distaccata da Cori e aggregata al comune di Velletri.

(La Camera approva).

MARGARIA, relatore, propone l'ordine del giorno puro e semplice su una petizione di due cittadini di Bova Marina che invocano giustizia per una violazione di un diritto civico che, a loro dire, sarebbe avvenuta per la proprietà del territorio di una piazza di Bova Marina.

(La Camera approva).

Propone altresì l'ordine del giorno puro e semplice su una petizione, presentata dal deputato De Cesare, con cui un ex-brigadiere dei reali carabinieri chiede riparazione a un trattamento ingiusto che, a suo dire, gli sarebbe stato usato.

DE CESARE, chiede invece che la petizione sia inviata al ministro della guerra perchè esamini benevolmente questo caso che è assai pietoso.

SPINGARDI, ministro della guerra, deve unirsi alla proposta della Giunta, trattandosi di una questione d'indole puramente disciplinare.

(La proposta della Giunta è approvata).

MARGARIA, relatore, propone l'invio agli archivi per gli opportuni riguardi di una petizione con cui la Deputazione provinciale di Brescia, alla quale si è associata anche quella di Verona, fa voti che la Camera, quando discuterà il progetto di legge sulle derivazioni e usi di acque pubbliche, conservi agli enti locali i benefici

dell' imposta fabbricati sui manufatti occorrenti alle trasformazioni e trasporto delle forze elettriche e della compartecipazione di almeno lire due per ogni cavallo dinamico.

(La Camera approva).

MANGO, presidente della Giunta, propone l'ordine del giorno puro e semplice su una petizione del presidente della deputazione provinciale di Piacenza il quale fa voti che venga concesso agli impiegati comunali e provinciali il beneficio dei viaggi a tariffa ridotta sulle ferrovie dello Stato e sui piroscafi.

(La Camera approva).

Propone, per un' ultimo, l' invio al ministro della guerra di una petizione di un reduce delle patrie battaglie ed ex soldato nel Corpo di marina, il quale chiede la pensione che lo Stato concede ai superstiti.

Ripete la dichiarazione che la Giunta con ciò intende soltanto invitare il ministro ad esaminare il caso.

(La Camera approva).

Svolgimento d' interpellanze.

CRESPI SILVIO, a nome anche degli onorevoli Baslini, Rubini, Carmine, svolge un' interpellanza al ministro dei lavori pubblici per sapere se, corrispondendo agli affidamenti dati, intenda accelerare i lavori per la trasformazione a trazione elettrica delle linee Milano-Lecco, Usmate-Ponte S. Pietro Bergamo, Lecco-Bergamo; lavori autorizzati da una leggge, della quale gli interessati chiedono l' esecuzione, indipendentemente dalla proposta direttissima, Milano-Bergamo, che risponde ad esigenze differenti.

Ricorda le vicende amministrative e parlamentari relative al problema delle concessioni idrauliche per forza motrice.

Chiede che, cedendo una parte della esuberante forza idraulica, di cui lo Stato dispone, si ottenga in cambio altrettanta energia elettrica dall' industria privata, in conformità dei contratti di opzione conclusi, realizzando per tal modo una ragguardevole economia, e risolvendo una questione, che si agita da oltre dieci anni. (Cenni di assenso del deputato Cermenati).

Ricorda che una legge impone la elettrizzazione di quelte linee, disponendo il relativo stanziamento.

Comprende come tale trasformazione non potesse adottarsi fino a che non fosse stata ampliata la stazione di Milano. Ma ora questo ampliamento è un fatto compiuto; non c'è quindi ragione di indugiare.

Assicura che la elettrizzazione di quelle linee ne assumerà il traffico; per guisa che la nuova spesa si risolverà in un profitto di gran lunga maggiore.

Inoltre per tale modo si arrecherà un grande, ma doveroso beneficio alle industri popolazioni di quel ramo del lago di Como, che fu celebrato dal Manzoni. Spera che senza ulteriore indugio si porrà mano ai lavori. (Approvazioni — Congratulazioni).

RUBINI, per fatto personale, dichiara che, come ministro dei lavori pubblici, non mancò di prendere a cuore la importante questione. Accettò senza esitare le opzioni offerte e autorizzò anche gli studi pel bacino di Morvegno. Senonchè riconobbe che prima di tutto era necessario aumentare la capienza della stazione di Milano.

Fa voti egli pure che l' opera possa ormai essere sollecitamente compiuta.

DE SETA, sottosegretario di Stato per i lavori pubblici, convenendo coll' onorevole interpellante circa la necessità della elettrizzazione delle linee fra Milano e Bergamo, annuncia che si stanno raccogliendo offerte per la fornitura dell' energia elettrica.

Assicura che il Ministero solleciterà le decisioni dell' Amministrazione ferroviaria.

CRESPI SILVIO, afferma che per l' energia elettrica esistono regolari opzioni, e che quindi lo Stato può pretenderne la fornitura, nè possono esservi difficoltà a questo proposito.

Quanto ai fondi, essi sono stati stanziati per legge. Esprime novamente il voto che si ponga mano senza indugio alla trasformazione della trazione.

RICCIO, interpella il ministro degli affari esteri sull' opera del governatore Salvago-Raggi nella Colonia Eritrea, e sui risultati che se ne sono ottenuti.

Afferma che, cessato il governo dell' onorevole Martini, le condizioni economiche della Colonia Eritrea sono andate decadendo: ciò a causa dei nuovi ordinamenti, e sopratutto del nuovo governatore.

L' esportazione è ridotta quasi e nulla; le proprietà sono deprezzate; la ferrovia, per le tariffe eccessive, non serve che ai trasporti di Stato.

Segnala le molte e vive proteste, che vengono dagli uomini più autorevoli della Colonia contro l' opera del nuovo governatore.

Annunzia che gli assessori presso la Corte d'assise, che sono tra i più rispettabili cittadini della Colonia, hanno rassegnato collettivamente le loro dimissioni, invano scongiurate dal governatore.

Ravvisa le cause di questo malcontento nel nuovo difettoso ordinamento giudiziario della Colonia, e nell' opera personale del governatore.

Trova deplorevole che dell' opera dell' amministrazione coloniale giudichi lo stesso governatore, che diventa per tale modo giudice e parte.

Trova pure enorme che il cittadino italiano, attore o querelante contro un indigeno, debba comparire innazi al giudice indigeno. Ciò distrugge assolutamente il prestigio del colono italiano.

In sostanza tutta l' amministrazione della giustizia nella colonia è nelle mani di un solo giudice residente all' Asmara.

Quanto al procuratore del re, esso è anche giudice istruttore e avvocato del governatore, e in sua assenza è sostituito dal giudice testè ricordato.

Inoltre il governatore può sempre impedire il giudizio contro i commissari ed i residenti.

Accenna poi a gravissime irregolarità, che il procuratore del R Conte verificò nelle carceri di Massaua; irregolarità che per l' intervento del governatore non si vollero punire.

Accenna pure al salvataggio, tentato dal governatore, di un commissario responsabile di un grave reato. (Commenti).

Questi ed altri fatti dimostrano le necessità di provvedimenti energici ed immediati.

Anche l' azione amministrativa del governatore dà luogo a molte critiche. Egli ha preteso cumulare lo stipendio di governatore con quello di ministro, di novemila lire.

E perchè la Corte dei conti si è opposta, se ne è soppresso il controllo per gli affari dell' Eritrea, e si è proposto di aumentare di diecimila lire lo stipendio del governatore. (Commenti).

All'onorevole Martini, in momenti difficilissimi, bastarono 255 mila lire di spese segrete. Questa spesa, soppressa quando la Colonia fu tranquilla, è risorta ora, sotto altro titolo, col nuovo governatore. (Commenti).

Questi fatti furono segnalati da un giornale autorevolissimo; il giornale non fu smentito, ma nessun provvedimento fu preso.

Quel giornale ha anche affermato che il governatore cerca perfino di risparmiare le spese postali, mandando in Italia il proprio danaro come se fosse danaro di Stato.

Il governatore ha anche trascurato tutti i più vitali interessi della Colonia. Così ha totalmente trascurato la grave questione della indemanzione delle terre abbandonate. Ad un colono, che accolse due schiavi fuggiaschi, il governatore ingiunse di restituirli e di fronte al generoso rifiuto del colono, pagò al padrone un indenizzo. (Commenti vivaci).

In presenza di tali fatti, l' oratore, benchè alieno dal sollevare questioni personali, ha creduto suo preciso dovere di farsi eco in quest' aula della indignazione dei coloni, e di invitare il ministro a dire aperto il suo pensiero. (Vive approvazioni e vivi applausi — Congratulazioni).

DI SAN GIULIANO, ministro degli affari esteri, dichiara che di quest' ultimo fatto, relativo ai due schiavi, non ha avuto finora alcun sentore. Assumerà immediatamente le più accurate informa-

zioni, e sarà severissimo contro chiunque risulti colpevole in materia così delicata. (Benissino!)

Anche pel fatto del commissario responsabile di grave reato e che il governatore avrebbe cercato di salvare (fatto del quale ebbe notizia solo pochi giorni or sono) ha egualmente disposto severe indagini.

Profondamente affezionato alla Colonia Eritrea, che ha visitato due volte e che ha studiato con amore, desidera ed intende che essa continui a progredire.

Ha ragione di ritenere che l' attuale governatore la regga con senno e con energia; nè fino ad oggi il Governo ha motivo di menomare in lui la propria fiducia.

Ripete che farà accurate indagini sui vari fatti oggi denunziati.

Si compiace, del resto, che Parlamento e Paese mostrino di interessarsi alle cose della nostra colonia.

Aggiunge che le condizioni economiche della Colonia si vanno facendo sempre più floride, come dimostra l' incremento delle entrate e del movimento commerciale.

Fa qualche riserva circa i motivi che hanno inspirato i telegrammi di protesta accennati dall' onorevole interpellante.

Quanto all' ordinamento giudiziario, riconosce che debba essere modificato nella parte che riguarda i cittadini italiani, mentre lo crede buono per la parte rerativa agli indigeni, pei quali è stato escluso l' intervento dei patrocinatori. (Commenti).

Quanto allo stipendio e alle indennità del governatore, sono quali erano alcuni anni addietro.

Anche il controllo della Corte dei conti non è soppresso, ma è esercitato localmente da due delegati della Corte stessa.

Esaminerà tuttavia anche quest' ordine di questioni, e vedrà quali provvedimenti possano essere opportuni.

Conclude ripetendo che i risultati della gestione dell' attuale governatore sono in complesso molto soddisfacenti.

Raccomanda che si proceda molto cauti nel formulare accuse e nel pronunziare giudizi. (Commenti).

MARTINI, (Segni d'attenzione), per fatto personale, avverte che è necessario restituire, o indennizzare ai padroni gli schiavi fuggiaschi, che non appartengono alla Colonia, ma che vengono all'Asmara colle carovane; perchè diversamente nessuna carovana verrebbe più ai nostri mercati. Così fanno anche gli inglesi. Ciò mostra come non sia possibile giudicare delle cose eritree con criteri astratti e assoluti.

RICCIO, non può esser sodisfatto. Si meraviglia che il ministro non sappia nulla di fatti accertati in sentenze di magistrati, o pubblicamente denunziati nella stampa. E, in presenza delle promesse indagini, trova per lo meno premature le lodi al governatore. (Approvazioni).

Prende atto delle ammissioni del ministro circa l' ordinamento giudiziario nei rapporti cogli italiani.

Deplora però che, nei rapporti cogli indigeni, si sopprima la guarentigia della difesa.

Fa molte riserve circa i concetti esposti dall' on. Martini. Anche su questo punto, come sugli altri, invoca che si faccia piena luce.

Si ripromette di domandare a suo tempo all' on. ministro quali provvedimenti abbia preso.

Intanto constata con rammarico che l' on. ministro, come ha dimenticato le sue nobili lettere sulla questione albanese, così mostra di non ricordarsi di aver altra volta affermato che le colonie non prosperano se non sotto un regime di giustizia e di libertà. (Vive approvazioni).

MICHELI, anche a nome degli onorevoli Cardani e Faelli, svolge una interpellanza ai ministri dei lavori pubblici e dell' agricoltura, industria e commercio, per conoscere i loro intendimenti intorno alla costruzione del bacino Grisanti e come credano di facilitare l'opera stessa.

Ricorda che questo stesso argomento è già venuto altre volte dinanzi alla Camera. Dimostra come con questa importantissima opera pubblica si risolverebbe il grave problema della irrigazione di gran parte delle due provincie di Parma e di Reggio nel bacino dell'Enza; espone le fasi della questione e le deliberazioni già prese dagli enti locali.

Invita il Governo ad esporre i suoi precisi propositi, augurando che la questione del bacino Grisanti possa sollecitamente risolversi in conformità della lunga attesa e dei fervidi voti delle popolazioni interessate. (Approvazioni).

DE SETA, sottosegretario di Stato per i lavori pubblici, dichiara che il ritardo nella esecuzione del bacino Grisanti dipende non da negligenza del Ministero, ma da necessità inerenti allo studio del progetto, che ha richiesto numerose varianti.

Quando queste varianti siano definitivamente concretate, si darà senza indugio inizio ai lavori.

CAPALDO, sottosegretario di Stato per l' agricoltura, industria e commercio, dichiara che il Ministero di agricoltura, riconosciuta la convenienza dell'opera, darà il suo contributo alla spesa, quando la domanda sia presentata.

Fa poi molte riserve sull' idea accennata dall' on. interpellante circa un monopolio delle irrigazioni.

MICHELI, dichiara che non ha inteso propugnare un monopolio delle irrigazioni. Quanto alla risposta dell' on. sottosegretario di Stato pei lavori pubblici, non può che prenderne atto, augurandosi che sia al più presto compiuta quest' opera che arrecherà il più grande beneficio ad una intera regione.

OTTAVI, a nome anche degli onorevoli Raineri, Niccolini Pietro, Ciacci Gaspare, Agnetti, Abbiate, Samoggia, Montemartini, Casalini Giulio e Da Como, interpella i ministri di agricoltura, industria e commercio e delle finanze, sui loro intendimenti intorno a provvidenze legistative per favorire l'istituzione e lo sviluppo delle mutue agrarie.

Segnala il confortante svolgimento di queste associazioni mutue agrarie.

Afferma il dovere del Governo di aiutare questo movimento e ricorda i voti formulati in proposito dal Consiglio di agricoltura.

Accenna al disegno di legge presentato dal ministro Cocco-Ortu e poi ritirato dall' on. Raineri ed agli studi da questi ordinati per più larghe ed efficaci provvidenze.

Chiede poi al Governo che si avvalga degli stanziamenti esistenti in bilancio per l'incremento della mutualità agraria, incoraggiando anche l'opera del benemerito Comitato nazionale. (Approvazioni).

CAPALDO, sottosegretario di Stato per l' agricoltura, industria e commercio, dichiara che è allo studio un disegno di legge che, migliorando quello presentato dall'on. Cocco-Ortu, varrà a promuovere più efficacemente la mutualità agraria.

Aggiunge che nei limiti delle disponibilità il Ministero è disposto ad incoraggiare le Cattedre di provenienza agraria che diffondono nella popolazione dei campi il sentimento della mutualità ed il benemerito Comitato centrale per la mutualità agraria.

Ottavi, ringrazia.

Presentazione di una relazione.

ABIGNENTE, a nome dell'onorevole Maraini presenta la relazione sul disegno di legge: Acquisto del fabbricato attualmente in uso della regia guardia di finanza in Cividale (955).

Interrogazioni.

CAMERINI, segretario, ne dà lettura.

« Il sottoscritto chiede di interrogare il ministro degli affari esteri per sapere se è confermata la notizia di nuovi sconfinamenti alla frontiera orientale.

« Pinchia ».

« Il sottoscritto chiede di interrogare il ministro degli affari esteri per avere precise informazioni d'una grave violazione di confine tentata a nostro danno dall'Austria, su Cima Mandriolo (Vicenza).

« Gallenga ».

« Il sottoscritto chiede di interrogare il ministro degli affari esteri

per sapere se ha notizie ufficiali dell'invio di una nave della marina militare tedesca ad Agadir, e dei motivi che lo determinarono.

« Pala ».

« Il sottoscritto chiede di interrogare il ministro dei lavori pubblici per sapere se non intenda far atto di giustizia, accogliendo la sentenza del tribunale di Messina che concede l'indennità di trasferta ai ferrovieri delle stazioni dei comuni danneggiati dal terremoto, invece di insistere nel dare il doloroso spettacolo di negare quelle indennità che prima aveva concesse.

« Colonna di Cesarò ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro dell'interno per sapere se furono prese dalle autorità sanitarie competenti le misure necessarie ad assicurare che, nel riempimento dei serbatoi e nel trasporto dell'acqua Angelica di Nocera siano osservate tutte le prescrizioni richieste dall'igiene.

« Giulio Casalini ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro di grazia e giustizia per sapere quali solleciti provvedimenti intenda proporre perchè Ignazio Pasquini, dopo lunghi anni di tortura morale e di aspettazione fiduciosa, riceva la riparazione dell'errore giudiziario che fu commesso a suo danno e non debba subire l'umiliante perdono per colpe che non ha commesso.

« Giulio Casalini ».

« I sottoscritti chiedono d'interrogare i ministri di agricoltura, industria e commercio e dei lavori pubblici, per sapere se non credano opportuno di attuare, il più presto possibile, le prime proposte presentate dalla Commissione reale per gli studi relativi ad opere di irrigazione, specie in merito al completamento della rete pluviometrica nazionale ed alle modificazioni da apportare alle nostre leggi in materia di irrigazioni.

« Bignami, Turco ».

« Il sottoscritto chiede di interrogare il ministro delle poste e dei telegrafi per sapere se non creda del tutto disadatto e dannoso alla igiene pubblica ed alla salute dei poveri funzionari postelegrafici, che, tutti i giorni, e per molte ore, vi devono permanere, l'atrio del portone n. 54 di via della Mercede, ove è stato recentemente trasferito l'Ufficio speciale Risparmi e Vaglia, che era in Piazza S. Silvestro.

« Bolognese ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro d'agricolura, industria e commercio, per sapere se sia vero che al 3 luglio corrente sia già stato impegnato, per la Lega delle cooperative e per l'« Umanitaria » di Milano, tutto lo stanziamento 1911-12 per la mutualità agraria.

« Cornaggia ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro guardasigilli riguardo alla sentenza della Sezione d'accusa di Catania, che prosciogliava per inesistenza di reato i professori della Facoltà di lettere dell'Università di Catania querelati per abuso d'autorità da dei magistrati (ammessi anche a beneficio dei poveri) perchè nel Consiglio accademico avevano deliberato che il candidato agli esami dovesse dare l'esame sulla materia a cui s'era inscritto e che era riconosciuta obbligatoria per disposizione ministeriale.

« Galimberti ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro delle finanze per sapere se non creda giusto ed opportuno di ammettere agli esami di aiuto-ricevitori, che avranno luogo nel prossimo novembre, anche quei commessi demaniali provvisti di licenza tecnica che abbiano oltrepassato il 35° anno di età e che abbiano più di dieci anni di servizio. E ciò in riparazione anche dei danni da essi patiti per effetto del regolamento del 18 marzo 1909, n. 158. (L'interrogante chiede la risposta scritta).

« Fraccacreta ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro dei lavori pubblici per sapere a qual punto trovinsi gli studi per la modifica della formula di compartecipazione dello Stato negli introiti delle ferrovie secondarie o, almeno per ora, data l'urgenza del provvedimento nella tratta fra Jersu e il porto di Tortolì secondo le regolari instanze inoltrate presso codesto Ministero dai detti comuni e dal cavaliere Giuseppe Tonietti; essendo tale modifica assolutamente necessaria a dar vita, di fronte alle attuali tariffe proibitive di trasporto, alla nascente industria mineraria da cui tutto l'Ogliastro attende il suo risorgimento economico. (L'interrogante chiede la risposta scritta).

« Scano ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro delle finanze, per sapere se non intenda presentare al Parlamento proposte di legge a favore dei commessi degli uffici di vendita delle privative, che hanno al presente condizione modestissima e precaria. (L'interrogante chiede la risposta scritta).

« Giulio Casalini ».

La seduta tarmina alle 19.10.

DIARIO ESTERO

La prima impressione dell'intervento germanico al Marocco si è alquanto moderata; ma è ancora molto lontana dall'essere dissipata, come pretenderebbe la stampa tedesca. Questa ha intanto pubblicato il testo della comunicazione ufficiale inviata dal Governo tedesco alle potenze per annunziare l'invio della cannoniera *Panther* ad Agadir. Esso è il seguente:

Le case tedesche che hanno affari nel Marocco meridionale, specialmente ad Agadir e nei dintorni, sono inquiete a causa di una certa agitazione fra le tribù della regione, che sembra provocata dagli ultimi avvenimenti in altre parti del paese. Queste case si sono rivolte al Governo imperiale chiedendo protezione per la vita e la proprietà.

Dietro la loro domanda, il Governo ha deciso d'inviare una nave da guerra nel porto di Agadir, per soccorrere e proteggere in caso di necessità i sudditi ed i protetti tedeschi, nonchè gl'importanti interessi tedeschi in quella regione. Appena la tranquillità e l'ordine saranno ristabiliti al Marocco, la nave incaricata di tale missione di protezione abbandonerà il porto di Agadir.

Sin qui si conoscevano i commenti della stampa francese, spagnuola e tedesca; ultimi sono apparsi quelli inglesi che erano molto attesi e che sono riassunti nel seguente dispaccio da Londra:

I giornali trovano inquietante l'azione tedesca ad Agadir, tanto più perchè quella regione è completamente tranquilla. Essi dicono che la vera causa dell'intervento tedesco è il desiderio di scegliere il momento opportuno per stabilirsi nel mezzodì del Marocco.

Il *Daily Mail* rileva che Agadir non ha alcuna importanza come porto, se non perchè si trova sulla strada del Capo, dell'America e dell'India, costituisce la miglior rada del litorale marocchino, e presenterebbe una eccellente base navale.

Lo *Standard* consiglia la prudenza e il sangue freddo, e constata che l'atto di Algesiras è destinato a scomparire, perchè ha per base la finta indipendenza del Sultano. Esso crede che quell'atto avrebbe avuto una durata più lunga senza l'azione della Spagna che, dopo Algesiras, agisce come un fanciullo irresponsabile, giuocando col fuoco in una polveriera.

Il *Daily Graphic* trova che l'intervento della Germania desta poca meraviglia, e che condurrà inevitabilmente ad uno smembramento più o meno completo dell'Impero sceriffiano.

La *Morning Post* ricorda che l'accordo anglo-francese, che ha inaugurato l'*entente cordiale*, stipula l'obbligo per l'Inghilterra di

dare alla Francia l'appoggio diplomatico allo scopo di ristabilire l'ordine al Marocco; questa convenzione conserva ancora oggi il suo carattere; infatti tale accordo pone nelle mani della Francia la cura di proteggere gli interessi inglesi, in quanto questa protezione dipende dal mantenimento dell'ordine.

La *Morning Post* fa ancora osservare che, se questa polizia non resta più nelle mani della Francia e della Spagna secondo l'atto di Algesiras, conviene domandare a chi incomba la protezione degli interessi inglesi. Dopo tutto, il Governo inglese è in prima linea responsabile, perchè l'accordo con la Francia a questo proposito non implica da parte dell'Inghilterra l'abbandono dei propri interessi. Alla Francia giudicare se l'azione della Germania è o no accettabile per essa. L'Inghilterra è obbligata a dare il suo appoggio all'azione francese, perchè il gesto della Germania ha fatto più che stracciare l'atto di Algesiras: esso equivale a dichiarare apertamente che l'accordo anglo-francese è poco solido e che lo si può trascurare.

Il *Daily news* teme che lo smembramento del Marocco sia imminente e domanda quale compenso avrà l'Inghilterra, i cui interessi commerciali vi predominano.

Il *Daily chronicle* ricorda che Tangeri appartenne per qualche tempo all'Inghilterra, avendo questa città fatto parte della dote portata da Caterina di Braganza a Carlo II. La posizione di questa città relativamente a Gibilterra, aggiunge il giornale, ci impone di non lasciarla cadere in altre mani.

Il *Morning leader* felicita la stampa francese del sangue freddo e del buon senso col quale questa notizia è stata accolta, ed aggiunge che non teme di vedere modificate le relazioni esistenti tra la Francia e la Germania.

La stampa austriaca si uniforma in generale alla germanica. La *Politische Correspondenz* pubblica alcune informazioni che ha attinto da fonte tedesca e dice:

L'invio di una cannoniera nelle acque di Agadir ha per sola ragione l'anarchia che domina nel sud del Marocco e che si va sempre più propagando sovratutto dopo il licenziamento da parte del Sultano del Gran Visir El Glaoui originario di quella regione.

Il Governo tedesco avrebbe ricevuto da qualche settimana gravi rapporti dei commercianti tedeschi che chiedono continuamente misure di protezione per la loro vita e le loro proprietà.

Sarebbe stato impossibile al Cancelliere dell'Impero di assumere la responsabilità di non mostrare l'interesse che il paese prende per la sorte dei suoi nazionali; l'invio di una cannoniera non riveste alcuna intenzione che possa portare ad un conflitto di interessi colle altre potenze.

La Germania ha informato il Sultano del Marocco e le Potenze in questo senso.

La stampa spagnuola, che è tuttora sotto l'impressione degli attacchi subìti dalla Spagna per la sua azione separata al Marocco, considera piuttosto favorevolmente l'attitudine della Germania al Marocco, ed esprime il parere che chi deve pronunciarsi in materia, quasi arbitra, sia l'Inghilterra.

***

L'Assemblea nazionale portoghese ha approvato i punti salienti della nuova costituzione. Di questi ci dà notizia il seguente telegramma da Lisbona:

La commissione speciale incaricata di presentare all'Assemblea nazionale il progetto di costituzione ha approvato le seguenti disposizioni:

La Repubblica *avrà un presidente il* cui appannaggio sarà fissato prima della sua elezione.

Il progetto di costituzione stabilisce tre poteri: legislativo, esecutivo e giudiziario.

Vi saranno due Camere: la prima sarà eletta col suffragio diretto per tre anni e si chiamerà Consiglio nazionale; la seconda, chiamata Consiglio delle comunità, sarà eletta da tutti i Consigli municipali e sarà rinnovabile per metà ogni tre anni.

Le due Camere riunite costituiranno il Congresso della Repubblica.

Il presidente della Repubblica sarà eletto dal Congresso per quattro anni; egli nominerà e revocherà liberamente i ministri che dovranno rispondere con messaggi a tutto ciò che sarà loro richiesto dal Parlamento, e saranno obbligati a presentarsi davanti alle Commissioni parlamentari.

Il presidente ed i ministri saranno responsabili e potranno essere tradotti dinanzi all'alto tribunale della Repubblica, costituito dalla Corte Suprema e da un giurì di 22 membri, scelti per elezione dalle due Camere.

Tutte le garanzie costituzionali, relative al pagamento delle imposte e ai diritti dei cittadini, vengono stabilite dalla Costituzione.

Di queste primizie della nuova costituzione portoghese è molto saliente e senza riscontro nella storia costituzionale di nessuna nazione civile, quella della responsabilità del presidente della repubblica.

***

La crisi serba sarà composta da Nicolic, secondo la informazione che segue da Belgrado, 3:

Dopo un colloquio avuto con i capi dei due gruppi radicali, Pasic e Gavidovic, il Re ha affidato al presidente della Scupstina, Nicolic, l'incarico di costituire il nuovo Gabinetto.

Nicolic si è riservato di dare una risposta definitiva dopo un colloquio coi capi dei gruppi radicali che avrà luogo stasera e nel quale sarà pure deciso sulla questione della coalizione.

Il *Samouprava* dice che il ritiro di Pasic non è dovuto a motivi di famiglia ma a questioni politiche.

Pasic non farà parte di alcun Gabinetto perchè egli desidera di riposarsi per qualche tempo in seno alla famiglia.

CRONACA ITALIANA

S. M. il Re accompagnò iermattina S. A. I. il principe ereditario di Turchia alla caserma del 2° reggimento granatieri di Sardegna a Santa Croce in Gerusalemme.

Gli augusti visitatori - che erano accompagnati dai rispettivi seguiti - furono ricevuti dal ministro della guerra, dal generale Brusati, dal comandante la divisione generale Grandi, dal generale Tassoni, con la brigata e da parecchi altri ufficiali del presidio. Passato in rivista il reggimento ed assistito a varie evoluzioni ed esercitazioni ginnastiche, il Sovrano e l'ospite visitarono il museo storico della brigata e le varie parti della caserma.

Il principe manifestò ripetutamente la propria ammirazione per lo scelto corpo militare e quanto a questo si connette.

Di ritorno dalla caserma dei granatieri, S. M. il Re accompagnò, sempre in automobile, il Principe a visitare la Mostra archeologica alle Terme diocleziane, ove erano a riceverli i senatori conte di San Martino e Lanciani e vari altri membri del Comitato.

La visita fu graditissima al Principe, che complimentò con effusione gli ordinatori della Mostra.

Col Sovrano il Principe ritornò al Quirinale, ove partecipò alla colazione della Famiglia Reale.

Nel pomeriggio, alle ore 18, S. M. il Re e S. A. I. si recarono a visitare gli scavi al Palatino e nel Foro, ricevuti e guidati dal comm. Boni, direttore di quei delicati lavori.

***

Iersera alle 20, ebbe luogo a Corte il pranzo di gala in onore di S. A. I. Jussuf Izzedine.

Alla destra del Re sedevano: contessa Bruschi Falgari, S. E. Hussein Kiazim bey, S. E. Marcora, Djevad bey, S. E. Spingardi, aiutante maggiore Alì Fuad bey, S. E. Nitti, Mehmed Kadri bey, S. E. Gianotti, S. E. Frugoni, comm. Nathan, comm. Lambarini,

Alla sinistra: donna Maria Grazioli Lante, Hilmi Pascià, S. E. Di San Giuliano, Seifeddin bey, S. E. Leonardi-Cattolica, capitano Nouri bey, S. E. Calissano, il dott. Djemil bey, il generale Ugo Brusati, il senatore Annaratone, marchese Calabrini, capitano di vascello Moriondo, maggiore Cittadini, comandante Bonaldi.

A destra della Regina sedevano: S. A. I. il principe Jussuf Izzidine Effendi, la duchessa Sforza Cesarini, S. E. Abdulhah Hamid bey, S. E. Finocchiaro-Aprile, il capitano di vascello Ramicz bey, S. E. Sacchi, S. E. di Scalea, Marrondi Effindi, S. E. Mattioli Pasqualini, il generale Grandi, maggiore generale Piacentini, il conte Bruschi-Falgari, il marchese Scozia di Calliano, il maggiore Lang ed il tenente dei corazzieri.

Alla sinistra: S. A. R. il duca di Genova, principessa di Teano, S. E. Finali, Nessib bey, S. E. Credaro, dott. Beha-eddin Chakir bey, S. E. Pollio, Alì Riza bey, S. E. Roberto Brusati, comm. Bollati, contrammiraglio Thaon di Revel, duca di Fragnito, maggiore Selby, tenente di vascello Morisani ed il capitano di guardia.

Dopo il pranzo le LL. MM. e S. A. I. tennero circolo.

S. A. I. è partito oggi da Roma diretto a Venezia dove imbarcherà per Costantinopoli.

In Campidoglio. — La seduta di ieri sera del Consiglio comunale di Roma si tenne sotto la presidenza dell'assessore anziano prof. Tonelli.

Svolte numerose interrogazioni alle quali esaurientemente risposero gli assessori competenti, furono approvate parecchie proposte d'ordine amministrativo, fra le quali la « Variante al piano finanziario delle tramvie ».

Il Consiglio si riunì poscia in seduta segreta.

Onoranze al marchese Raffaele Cappelli. — Il Consiglio d'amministrazione della Società degli agricoltori italiani aveva deliberato di offrire una targa d'onore al presidente onorario marchese Raffaele Cappelli, in segno di riconoscenza per l'opera da lui prestata con tanto lustro e vantaggio della Società e dell'agricoltura italiana durante i quindici anni della sua presidenza, alla quale dovè rinunziare perchè le sue maggiori cure deve ora rivolgere all'Istituto internazionale di agricoltura, da lui presieduto.

Ieri un numeroso gruppo di membri del Consiglio della suddetta Società, guidati dall'on. Ottavi, attuale presidente, si recarono in casa del marchese Cappelli e gli presentarono una grande targa di bronzo e oro, opera pregevolissima del Johnson, nella quale l'artista con appropriati motivi allegorici illustrò i diversi rami dell'agricoltura.

Il marchese Cappelli gradì moltissimo l'artistico ricordo.

Notiamo fra gli intervenuti i signori: Aguet cav. James, Besso comm. Marco, Boncompagni principe Luigi, Cadolini on. Giovanni, Cassis marchese Giovanni, De Amicis on. Mansueto, Ferraris on. Maggiorino, Maraini on. Emilio, Merolli cav. P. Emilio, Paternò di Sessa on. Emanuele, Pellizzoni avv. Giovanni, Piccini avv. Carlo, Poggi prof. Tito, Raineri on. Giovanni, Rava on. Luigi, Tuccimei ing. Cesare e Bruttini prof. Arturo, segretario generale della S. A. I.

Per la R. Accademia navale. — S. E. il ministro della marina, on. Leonardi-Cattolica, aderendo alle vive premure che nel Parlamento e fuori gli erano state fatte perchè siano allargati alquanto i limiti inferiori di età per l'esame di concorso per l'ammissione di 40 allievi alla 1ª classe del corso normale di quattro anni della R. Accademia navale, ha disposto che a tale concorso siano anche ammessi i giovani nati dal 31 luglio 1898 al 31 dicembre dello stesso anno.

Di conseguenza l'art. 2 della notificazione per il predetto concorso viene dalla disposizione ministeriale modificato come segue:

« Possono concorrere a quest'ammissione i giovani cittadini del Regno che . . . .

a) siano nati non prima del 1° agosto 1895 e non dopo il 31 dicembre 1899 ».

Una tale modifica, oltre ad esaudire i voti di non poche famiglie tende a far entrare aspiranti con età ancora più giovanile (ciò che è nello spirito della riforma adottata dal ministro Leonardi-Cattolica per il reclutamento degli ufficiali dello stato maggiore generale della marina) ed a permettere una più larga scelta fra i candidati.

All'Esposizione di Valle Giulia. — Il Museo di Brooklin, uno dei più importanti d'America, ha acquistato in questi giorni, all'Esposizione internazionale d'arte, il quadro « L'Aratro », del pittore Ettore Tito, e l'opera « Rezzonico », dell'artista Emma Ciardi.

Il civico Museo Revoltella di Trieste ha acquistato due opere importantissime: « Lola la Gitana », del pittore Ignacio Zuloaga, e il quadro « Geltrude », del pittore Antonio Mancini.

Esposizione artistica di Venezia. — Si è pubblicato il regolamento generale per la X Esposizione internazionale d'arte, che si terrà a Venezia dal 15 aprile al 31 ottobre del prossimo anno 1912.

L'Esposizione sarà così divisa: Sale italiane — Sale straniere — Sale internazionali.

L'incarico di decorare le sale e di disporvi le rispettive opere è affidato dalla Giunta a speciali Commissioni o a singoli commissari.

Quando una nazione partecipa ufficialmente alla Mostra, la nomina della commissione o del commissario è di pertinenza dal relativo Governo, d'accordo con la Giunta municipale.

Le commissioni o i commissari devono provvedere alle spese necessarie per la decorazione.

Le norme precedenti valgono per i paesi i quali dispongono di padiglioni propri.

Sono invitati a partecipare all'Esposizione di Venezie alcuni maestri di fama universale ed altri artisti eccellenti che abbiano emerso nelle ultime Esposizioni nazionali e straniere.

Le loro opere non cadono sotto l'esame della giuria di accettazione.

Possono peraltro essere rifiutate, quando manchino dell'importanza d'arte o della dignità di rappresentazione espressamente richieste.

La presidenza promuoverà una larga serie di Mostre individuali.

Tutte le comunicazioni devono essere dirette all'Ufficio di segreteria dell'Esposizione (Municipio di Venezia).

Contro certe mistificazioni. — Il Ministero degli affari esteri comunica mediante l'*Agenzia Stefani:*

« Da più parti, e con molta frequenza, giungono al Ministero degli affari esteri lagnanze di commercianti e industriali italiani, i quali, prestando fede a lettere e circolari di sedicenti ditte estere, iniziano con esse corrispondenza d'affari, e inviano loro mercanzie, rimanendone spesso danneggiati o addirittura truffati.

« Ora, poichè i nostri esportatori dispongono nell'informazione consolare di un mezzo facile e sicuro per accertare, nei limiti del possibile, la moralità e potenzialità delle ditte che fanno loro proposte di traffico, questo ripetersi di inconvenienti potrebbe evitarsi.

« Si consigliano perciò gli industriali commercianti italiani a rivolgersi, nei casi di cui trattasi, o direttamente ai R. consoli, che faranno loro pervenire le risposte con riserva di responsabilità pel tramite delle locali Camere di commercio, oppure al Ministero degli affari esteri, od a quello dell'agricoltura, e commercio, presso il quale funziona un apposito ufficio d'informazioni commerciali ».

I danni del maltempo. — L'altra notte un violento temporale ha abbattuto la palificazione sul ponte del Po presso Bressana Bottarone, interrompendo le comunicazioni telegrafiche e telefoniche fra Genova e Milano.

Il Ministero delle poste e telegrafi ha subito disposto l'invio sul luogo di numeroso personale e di materiali per linee provvisorie.

Nelle riviste. — *La Cronaca d'oro*, la rivista elegante e fine dell'alta società, illustrata artisticamente, ha pubblicato il numero del giugno-luglio che è veramente cosa splendida.

Oltre alle consuete rubriche si hanno pagine letterarie finissime, narrazioni di vita nei salotti, sulle spiaggie e nelle stazioni climatiche.

Le corse tenutesi recentemente a Torino, a Roma, a Milano portano intercalati nel testo narrativo gli schizzi e i disegni delle più eleganti *toelettes* ammiratevi, i ritratti ad istantanea delle più belle e note signore.

Il numero è nel suo complesso interessantissimo e degnamente si aggiunge a quelli che formano la iniziata collezione per l'anno corrente.

Marina militare. — La R. nave *Staffetta* è partita da Mombasa per Zanzibar, dove è giunta il 3 corrente. — La *San Marco* è giunta a Cadice. — L'*Etruria* è partita da punta Arenas per Baja Blanca il 2 corrente.

Marina mercantile. — Il *Florida*, del Loyd italiano è giunto a Buenos Aires. — Il *Brasile*, della Veloce, è partito da Marsiglia per l'America centrale.

TELEGRAMMI

(Agenzia Stefani)

PARIGI, 3. — (*Camera*) — De Moury svolge un'interrogazione al ministro dei lavori pubblica sull'attentato di Pont-de-Larg, imputabile ad un atto di sabotaggio.

Augagneur biasima come De Moury l'accaduto e dichiara che il Governo ha preso le misure necessarie per estirpare la piaga del sabotaggio delittuoso del paese. (Proteste all'estrema sinistra — Applausi al centro e a destra).

Si riprende la discussione della riforma elettorale.

Jani i svolge il seguente emendamento all'articolo primo:

« I membri della Camera dei deputati sono eletti a scrutinio uninominale di circondario, con rappresentanza proporzionale di dipartimento ».

Goussière combatte l'emendamento, che viene invece difeso da Jousseline.

Millerand prosegue dicendo che in una discussione come questa occorre anzitutto chiarezza, e questa qualità non si mostra nel testo che si propone (Vivi applausi).

Thomson difende il testo del Comitato delle sinistre.

Jaurès lo combatte. Ieri, egli dice ironicamente, era il sistema della maggioranza che era la verità repubblicana, oggi si dice che è il principio della rappresentanza proporzionale. Noi vogliamo che la minoranza sia rappresentata, ma che ciò avvenga secondo le regole della proporzionalità che sono le regole della giustizia (Vivi applausi su numerosi banchi).

Groussier a nome della commissione pel suffragio universale, domanda che si voti l'emendamento per divisione.

La prima parte dell'emendamento dei gruppi delle sinistre, così concepita: « I membri della Camera sono eletti a scrutinio di lista » è approvata con 535 voti contro 28.

La seconda parte che dice: « con rappresentanza delle minoranze conformemente alle disposizioni seguenti », messa ai voti dà luogo a controprova, e risulta infine approvata con 333 voti contro 244 (Applausi prolungati a sinistra).

Groussier dichiara che l'emendamento secondo il parere dei suoi autori importava il principio della proporzionalità.

L'insieme dell'emendamento è poi approvato con 456 voti contro 4.

MONTEVIDEO, 3. — Il Governo ha sottoposto al Parlamento un progetto di legge che stabilisce la giornata di otto ore di lavoro per gli operai e gli impiegati di commercio, con una giornata di riposo ogni sei di lavoro.

PARIGI, 3. — Il presidente della Repubblica, Fallières, accompagnato dal ministro degli esteri, De Selves, è partito alle ore 2.55 per l'Olanda.

LONDRA, 3. — *Circuito aereo europeo.* — Beaumont, benchè quarto nella tappa Calais-Hendon, ha impiegato finora il minor tempo nel coprire tutte le tappe, ed egli resta ancora in forte vantaggio sugli altri concorrenti.

DUNKERQUE, 3. — Il treno col presidente Fallières e coi personaggi che lo accompagnano è qui giunto stasera alle 6.44.

Il presidente Fallières, dopo avere ricevuto le autorità locali, si è imbarcato sulla torpediniera *307* che l'ha trasportato a bordo della nave *Edgard Quinet*.

LONDRA, 3. — *Camera dei comuni.* — Lyttelton domanda al Governo se ha informazioni da dare riguardo all'azione tedesca al Marocco.

Il primo ministro Asquith prega l'interrogante di aggiornare questa sua domanda a domani.

LISBONA, 3. — *Assemblea Costituente.* — Magalhaes Lima legge a nome della commissione il progetto di costituzione.

Si decide di cominciarne prossimamente la discussione.

Si approva quindi con 145 voti contro 13 la proposta relativa alla promozione di Machado Santos al grado di capitano di vascello con una pensione annua di 3 contos di reis.

BUENOS AIRES, 3. — I giornali pubblicano dispacci da Assuncion, i quali annunciano che è stata scoperta colà una nuova cospirazione.

Il presidente Jara ha decretato lo scioglimento parziale del Congresso.

Parecchi senatori, deputati e funzionari dello Stato sono stati arrestati.

I ministri dell'interno e degli esteri hanno dato le loro dimissioni.

È stato proclamato ad Assuncion lo stato di assedio per tre mesi.

NEW YORK, 3. — Un forte caldo opprime attualmente New York e la maggior parte della regione. Si segnalano 10 morti per insolazione a New York e 5 a Chicago.

Centinaia di persone presentano sintomi di congestione.

Molte persone che si bagnavano nel mare, colpite da sincope, sono morte.

Migliaia di abitanti di New York si coricano la notte al Park Place.

LONDRA, 3. — Ecco le ore ufficiali degli arrivi degli aviatori: Vedrines alle ore 8.34; Vidart alle ore 9; Kimmerling alle ore 9.4; Beaumont alle ore 9.12; Valentine alle ore 9.33; Garros alle ore 9.34.

Gibert ha dichiarato di aver atterrato presso Dorking, perchè un forte vento contrario gli impediva di sorpassare una fila di alti alberi.

Gibert ha attraversato la Manica in 37'57", vincendo così il premio Dever per il volo più rapido attraverso la Manica.

LONDRA, 4. — Una comunicazione ufficiosa dichiara che il Foreign office non è stato informato di uno sbarco di truppe tedesche al Marocco, ma ha ricevuto una nota dicente che una nave da guerra si recava al Marocco su domanda dei protetti e dei residenti tedeschi.

PARIGI, 4. — Pourquery de Boisserin ha avvertito il ministro di agricoltura della sua intenzione di interpellarlo sulle misure che il Governo intende prendere per assicurare la conservazione del bestiame in Francia e limitare la sua esportazione in Germania ed in Italia.

LONDRA, 4. — La seduta della Camera dei lordi è stata consacrata alla discussione di emendamenti poco importanti al Parliament bill.

Oggi sarà iniziata la discussione degli emendamenti presentati dal marchese di Lansdowne.

LONDRA, 4. — *Camera dei comuni* (Continuazione). — La Camera dà il suo assenso alla Dichiarazione di Londra, e quindi approva in seconda lettura il progetto delle prede navali.

Un emendamento Butcher, proponente di aggiornare il progetto fino a che la Dichiarazione sia stata sottoposta ad un Comitato tecnico, è respinto con 301 voti contro 231.

L'opposizione applaude vivamente il risultato della votazione. Vengono emesse alcune grida ostili, specialmente quelle che « si giuoca col pane del popolo ».

OSSERVAZIONI METEOROLOGICHE

del R. Osservatorio del Collegio romano

3 luglio 1911.

L'altezza della stazione è di metri	50.60.
Barometro a mezzodì	759.04.
Termometro centigrado al nord	30.0.
Tensione del vapore, in mm.	12.96.
Umidità relativa a mezzodì	41.
Vento a mezzodì	SW.
Velocità in km.	11.
Stato del cielo a mezzodì	sereno.
Termometro centigrado	massimo 31.0. minimo 16.9.
Pioggia in mm.	—

3 luglio 1911.

In Europa: pressione massima di 772 sull'Irlanda, minima di 755 sulla Scandinavia.

In Italia nelle 24 ore: barometro risalito, fine a 4 mill. sul Veneto ed Umbria; temperatura diminuita in Val Padana e Sardegna, irregolarmente variata altrove; piogge e temporali al nord, Toscana settentrionale e Marche.

Barometro: livellato intorno a 762 e 763.

Probabilità: venti deboli o moderati, prevalentemente tra nord e ponente; ancora cielo nuvoloso con piogge al nord; tempo generalmente buono altrove.

BOLLETTINO METEORICO

dell'ufficio centrale di meteorologia e di geodinamica

Roma, 3 luglio 1911.

STAZIONI	STATO del cielo ore 7	STATO del mare ore 7	TEMPERATURA precedente Massima nelle 24 ore	Minima nelle 24 ore
Porto Maurizio	1/4 coperto	legg. mosso	25 8	18 0
Genova	1/4 coperto	calmo	25 4	21 1
Spezia	3/4 coperto	calmo	26 6	19 6
Cuneo	1/2 coperto	—	27 3	13 4
Torino	1/4 coperto	—	26 7	18 0
Alessandria	1/4 coperto	—	31 3	17 1
Novara	sereno	—	32 5	21 0
Domodossola	1/4 coperto	—	27 7	16 4
Pavia	1/4 coperto	—	31 5	16 1
Milano	1/2 coperto	—	34 5	19 4
Como	1/4 coperto	—	29 2	19 6
Sondrio	sereno	—	27 8	16 8
Bergamo	1/2 coperto	—	29 0	19 0
Brescia	sereno	—	31 6	21 5
Cremona	1/4 coperto	—	33 1	17 9
Mantova	sereno	—	30 0	17 0
Verona	sereno		31 0	18 1
Belluno	sereno	—	28 4	15 1
Udine	1/2 coperto	—	30 7	19 4
Treviso	sereno	—	32 5	19 1
Venezia	3/4 coperto	calmo	29 1	18 8
Padova	3/4 coperto	—	29 9	18 1
Rovigo	3/4 coperto	—	33 3	18 6
Piacenza	1/4 coperto	—	29 9	17 1
Parma	1/2 coperto	—	30 2	17 9
Reggio Emilia	1/2 coperto	—	30 4	18 5
Modena	1/2 coperto	—	29 6	18 6
Ferrara	1/4 coperto	—	30 0	18 4
Bologna	1/4 coperto	—	28 9	21 1
Ravenna	—	—	—	—
Forlì	sereno	—	27 8	13 4
Pesaro	3/4 coperto	legg. mosso	27 4	14 7
Ancona	coperto	mosso	29 3	22 0
Urbino	1/2 coperto	—	28 2	19 2
Macerata	1/2 coperto	—	29 5	20 9
Ascoli Piceno	sereno	—	30 4	14 4
Perugia	sereno	—	29 2	18 0
Camerino	1/4 coperto	—	27 3	19 0
Lucca	coperto	—	29 4	18 9
Pisa	3/4 coperto	—	30 0	18 0
Livorno	1/2 coperto	calmo	29 0	20 3
Firenze	coperto	—	32 0	19 7
Arezzo	nebbioso	—	33 1	19 4
Siena	1/4 coperto	—	30 4	19 9
Grosseto	sereno	—	30 9	16 8
Roma	sereno	—	29 4	16 9
Teramo	1/2 coperto	—	32 2	19 8
Chieti	3/4 coperto	—	28 8	19 6
Aquila	1/2 coperto	—	32 0	19 9
Agnone	sereno	—	29 9	18 2
Foggia	1/4 coperto		23 3	14 0
Bari	sereno	calmo	25 6	20 3
Lecce	1/2 coperto	—	29 5	19 1
Caserta	sereno	—	30 7	18 0
Napoli	sereno	calmo	26 7	19 1
Benevento	sereno	—	31 8	19 2
Avellino	1/2 coperto	—	27 4	18 0
Caggiano	—	—	—	—
Potenza	sereno	—	28 0	16 5
Cosenza	sereno	—	33 0	17 0
Tiriolo	sereno	—	25 2	14 0
Reggio Calabria	—	—	—	—
Trapani	sereno	calmo	27 7	19 8
Palermo	sereno	calmo	28 8	16 3
Porto Empedocle	sereno	calmo	24 4	19 3
Caltanissetta	sereno		28 0	22 0
Messina	1/4 coperto	calmo	29 7	19 7
Catania	1/4 coperto	calmo	28 7	20 3
Siracusa	sereno	calmo	24 4	17 4
Cagliari	1/4 coperto	legg. mosso	33 0	18 0
Sassari	sereno	—	33.1	20 3

Direttore: G. B. BALLESIO. Tipografia delle Mantellate. TUMINO RAFFAELE, *Gerente respons.*